Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° | **Roma - Lunedì, 27 luglio 1931 - Anno IX** | **Numero 171**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale " veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La " Gazzetta Ufficiale " e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE e presso le seguenti LIBRERIE DEPOSITARIE:

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I.
Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Bolzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessi, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
Caserta: F. Croce e F.
Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F.
Como: Nani Cesare.
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31.
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre.
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Grossi prof. Giuseppe.
Genova: F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G. Paternoli, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecce: A. Marzullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria V. Em. nn. 64-66-68; Soc. Ed. Intern., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16.
Modena: G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma numeri 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9.
Palermo: F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
Parma: Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn. 20-26.
Pavia: Succ. Bruni Marelli.
Perugia: N. Simonelli.
Pesaro: Rodope Gennari.
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti.
Pola: E. Schmidt, piazza Foro n. 17.
Potenza: Gerardo Marchesiello.
Ravenna: E. Lavagna & F.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
Rieti: A. Tomassetti.
Roma: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330.
Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 48.
Salerno: N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
Savona: Lodola.
Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42.
Siracusa: Tinè Salvatore.
Sondrio: E. Zurucchi via Dante n. 9.
Spezia: A. Zacutti, via Cavallotti n. 3
Taranto: Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
Teramo: L. D. Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Foligno: Poligrafica F. Salvati.
Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20.
Torino: Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon. Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane. **Bologna,** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, n. 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli, 49; **Torino,** via dei Mille, 24.

N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

ERRATA-CORRIGE

Nell'art. 1 del R. decreto-legge 30 aprile 1931, n. 801, che reca modificazioni alle norme per la cessione della sovvenzione governativa da parte degli assuntori dei servizi marittimi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 luglio 1931, n. 151, è stato indicato il R. decreto-legge 13 marzo 1927 col numero errato 203, mentre l'esatto numero di detto decreto è 303, come risulta dall'originale e come qui si rettifica.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1217.

REGIO DECRETO 18 giugno 1931, n. 914.

Testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 maggio 1915, n. 718, sulla nomina ad ufficiale del Corpo Reale equipaggi nella riserva navale;

Visto il decreto Luogotenenziale 23 marzo 1916, n. 379, sull'avanzamento dei militari in congedo;

Visto il decreto Luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 62, sullo stato ed avanzamento degli ufficiali e sottufficiali invalidi;

Visto il R. decreto 21 agosto 1924, n. 1525, che approva il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina;

Visti i Regi decreti-legge 9 novembre 1924, n. 1992, convertito nella legge 2 luglio 1925, n. 1245; 30 luglio 1925, n. 1494; 15 ottobre 1925, n. 1927, convertiti nella legge 18 marzo 1926, n. 562; 3 marzo 1927, n. 756, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 339, 22 gennaio 1928, n. 551, convertito nella legge 31 maggio 1928, n. 1541, e 21 marzo 1929, n. 619, convertito nella legge 24 giugno 1929, n. 1341, che apportano aggiunte e varianti al testo unico predetto.

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1953, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, sullo stato, avanzamento e trattamento dei sottufficiali del Corpo Reale equipaggi riassunti in servizio;

Visti i Regi decreti 9 novembre 1925, n. 2222, e 15 aprile 1926, n. 819, sugli arruolamenti volontari a premio;

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Regia marina;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali dei corpi militari della Regia marina, approvato col R. decreto 7 novembre 1929, n. 2007;

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1066, e successive modificazioni, sulla leva marittima;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18, sulla riduzione di stipendi e di altri emolumenti;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 aprile 1928, n. 918, che dà al Governo del Re la facoltà di riunire in testi unici le disposizioni legislative in vigore riguardanti la Regia marina e di apportarvi emendamenti;

Sentito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato ad unanimità parere in massima favorevole;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, visto, d'ordine Nostro, dai Ministri per la marina e per le finanze, in sostituzione di quello approvato col R. decreto 21 agosto 1924, n. 1525, e sue successive modificazioni.

Art. 2.

E' abrogata qualsiasi disposizione precedente sull'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, salvo quelle cui l'unito testo unico fa riferimento.

Art. 3.

Il Ministro per la marina è autorizzato a dettare norme esecutive, di carattere tecnico-militare e disciplinare, per l'applicazione dell'unito testo unico, fino a quando non sarà approvato il relativo regolamento, il quale sarà emanato di concerto con il Ministro delle finanze se le disposizioni in esso contenute non avranno carattere soltanto tecnico-militare e disciplinare.

Art. 4.

Tutte le competenze di cui all'unito testo unico, nonchè quelle a cui il testo unico stesso fa riferimento, sono soggette a riduzione nella misura del 12 per cento, con decorrenza dal 1° dicembre 1930, in applicazione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Tale riduzione non si applica alle paghe dei sottocapi e dei comuni, nè a quella dei sottocapi brevettati e dei sottocapi volontari a premio di cui all'ultimo comma dell'art. 36, nè alle annualità maturate anteriormente al 1° dicembre 1930 dei premi previsti all'art. 38, nè agli assegni di quiescenza.

Art. 5.

Il presente decreto ha vigore dal 1° agosto 1931, salvo quanto è disposto negli articoli 103, 104, 107 e 109 dell'allegato testo unico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SIRIANNI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 310, *foglio* 71. — MANCINI.

Testo Unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del C. R. E. M. e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia Marina.

PARTE I.

ORDINAMENTO DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

(T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 1 modif.).

Distinzione del personale del C. R. E. M.

Il personale del Corpo Reale equipaggi marittimi si distingue in volontario e di leva.

E' personale volontario od a lunga ferma, quello che:

a) si è arruolato volontariamente assumendo la ferma ordinaria di anni 6 o quella a premio di anni 4;

b) ha commutato la ferma normale di leva in quella volontaria a premio;

c) ha commutato la ferma a premio in quella ordinaria;

d) si è vincolato a ferme complementari a premio;

e) si è vincolato a rafferma o l'ha compiuta.

E' personale di leva quello che:

a) compie l'obbligo di servizio militare in conformità delle leggi sulla leva marittima;

b) rimane in servizio a termini degli articoli 31 e 32.

Art. 2.

(T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 4, commi 1°, 2° e 3°; R. D. L. 3 marzo 1927, n. 756, art. 3-*a*), modif.).

Categorie e specialità del C. R. E. M.

Il personale del Corpo Reale equipaggi marittimi è diviso nelle seguenti categorie:

marinai - segnalatori - cannonieri - torpedinieri - radiotelegrafisti - aiutanti - carpentieri - meccanici - fuochisti - infermieri - furieri - istruttori educazione fisica - musicanti - trombettieri - servizi portuali.

Le categorie possono essere divise in specialità a seconda delle esigenze di servizio, con determinazione ministeriale.

I particolari dell'ordinamento di ciascuna categoria e specialità sono definiti con determinazione ministeriale.

Art. 3.

(T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 6, comma 1°).

Ruoli del personale.

Ciascuna categoria e specialità in servizio ha il proprio ruolo distinto per il personale volontario e per quello di leva. Ciascun ruolo è distinto per i vari gradi.

Art. 4.

(T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 5, commi 1°, 2°, 4° e 5°, e 15, comma 1°, modif.).

Gerarchia dei sottufficiali della Regia marina e dei militari del Corpo Reali equipaggi marittimi e loro corrispondenza di grado col Regio esercito.

La successione gerarchica e la corrispondenza dei gradi dei sottufficiali della Regia marina e dei militari del Corpo Reale equipaggi marittimi con quelli del R. Esercito è la seguente:

R. MARINA.	R. ESERCITO.
Militari del C.R.E.M.	
Comune di 2ª e di 1ª classe	Soldato e appuntato
Sotto capo	Caporal maggiore
Sottufficiali.	
2° Capo	Sergente Maggiore
Capo di 3ª classe	Maresciallo
Capo di 2ª classe	Maresciallo Capo
Capo di 1ª classe	Maresciallo Maggiore

I sottufficiali costituiscono una categoria intermedia fra gli ufficiali ed i sottocapi e comuni.

Ai sottocapi volontari ordinari giudicati meritevoli di proseguire la carriera è assegnata la classifica di sottocapi brevettati, giusta l'art. 69.

Per ciascuna categoria e specialità la composizione gerarchica è stabilita dal Ministero in relazione alle esigenze dei vari servizi.

Per le categorie aiutanti e istruttori educazione fisica la gerarchia è costituita dai soli gradi di 2° capo, capo di 3ª, 2ª e 1ª classe.

Gli aiutanti e gli istruttori educazione fisica si reclutano fra i secondi capi di qualunque categoria che soddisfino a determinati requisiti ed accettino il trasferimento.

Art. 5.

(T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 6, 2° comma, e art. 7, 2° comma; R. D. L. 22 gennaio 1928, n. 551, art. 4, modif.).

Forza del C. R. E. M.

Organici dei capi di 1ª, 2ª e 3ª classe.

Quantitativo dei secondi capi.

Il Ministero della marina stabilisce ogni anno la forza media del Corpo Reale equipaggi marittimi in relazione allo stanziamento del bilancio.

Per mantenere nei giusti limiti la forza stessa può anticipare il congedamento parziale o totale della classe anziana e ritardare la chiamata della nuova leva od anche ricorrere all'uno ed all'altro provvedimento contemporaneamente, in conformità della legge sulla leva di mare.

Per i capi di 1ª, 2ª e 3ª classe di carriera il Ministro della marina determina annualmente per ciascun grado, di concerto con quello delle finanze, gli organici, distintamente per categorie e specialità.

Il numero totale dei secondi capi di carriera è determinato, anno per anno, dalle promozioni da farsi, con le modalità indicate nell'art. 70, in seguito alle domande di rafferma presentate dai sotto capi brevettati idonei.

Il numero globale dei sottufficiali e dei sottocapi brevettati viene stabilito annualmente con lo stato di previsione della spesa del Ministero della marina ed in nessun caso esso può superare il 15 % della forza bilanciata per i primi ed il 16 % complessivamente.

Il numero dei sottocapi volontari a premio da ammettere o mantenere annualmente nelle ferme complementari di un anno e quello dei militari di leva autorizzati a contrarre, al termine della ferma di leva, o successivamente, vincoli annuali di servizio non può superare l'1 % della forza bilanciata per i primi e l'1 1/2 % complessivamente.

Art. 6.

Funzioni del grado superiore.

Il Comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi può concedere, con le modalità indicate dal regolamento e nei limiti delle tabelle delle singole destinazioni, le funzioni del grado superiore fino a quello di capo di 1ª classe ai militari volontari ed ai sottufficiali di carriera.

I comandanti in capo di squadra e di dipartimento militare marittimo, i comandanti superiori navali o di navi isolate all'estero, possono, quando imprescindibili esigenze di servizio lo richiedano, concedere le funzioni di sotto capo ai comuni di 1ª classe.

Le funzioni del grado superiore, comunque concesse, hanno carattere temporaneo e riflessi puramente disciplinari, ma non di carriera nè sulle competenze, ad eccezione degli assegni speciali di bordo, conformemente all'art. 5 del regolamento approvato col R. decreto 9 agosto 1929, n. 1744.

TITOLO II.

PERSONALE VOLONTARIO.

Art. 7.

(T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 2, modif.).

Finalità del personale volontario.

Il personale volontario del Corpo Reale equipaggi marittimi è istituito essenzialmente per provvedere alla Regia Marina i sottufficiali di carriera ed i militari a lunga ferma necessari al servizio.

I sottufficiali di carriera si reclutano esclusivamente fra i sotto capi brevettati.

Art. 8.

(T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 3; R. D. L. 15 ottobre 1925, n. 1927, art. 1; R. D. 9 novembre 1925, n. 2222, art. 9, modif.).

Facoltà di ordinare arruolamenti volontari ordinari e volontari a premio.

Il Ministero della marina ha facoltà di ordinare arruolamenti volontari ordinari con ferma di 6 anni per la formazione dei sottufficiali di carriera delle varie categorie e specialità del Corpo Reale equipaggi marittimi.

Ha facoltà inoltre di ordinare arruolamenti volontari a premio con ferma di anni 4 per qualunque categoria e specialità del Corpo Reale equipaggi marittimi, nonchè di bandire concorsi fra gli arruolati volontari a premio, per corrispondere ad eventuali necessità nei ruoli di carriera.

Art. 9.

(T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 8, 1° comma; R. D. 9 novembre 1925, n. 2222, art. 2, 1° e 2° comma; R. D. 15 aprile 1926, n. 819, art. 1, modif.).

Ferma volontaria ordinaria di anni 6 ed a premio di anni 4.

Possono essere ammessi all'arruolamento volontario ordinario di anni 6 ed a quello a premio di anni 4 i cittadini dello Stato celibi o vedovi senza prole che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) abbiano l'attitudine fisica richiesta pel servizio che dovranno prestare;

b) non siano incorsi in condanna pronunciata dai tribunali ordinari per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, truffa, appropriazione indebita, circonvenzione di persone incapaci, falsità di foglio firmato in bianco, delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume, contro la integrità e la sanità della stirpe, contro la famiglia, associazione per delinquere;

c) producano l'attestazione di buona condotta;

d) se appartengono per ragioni di età ad una classe già chiamata alla leva comprovino di aver adempiuto gli obblighi che la legge impone agli inscritti nelle liste di leva, di terra o di mare;

ed in quelle fissate, volta per volta, nei bandi di concorso.

I giovani riformati alla leva possono essere ammessi agli arruolamenti volontari, purchè sia cessata la causa che diede luogo alla riforma.

Gli stranieri i quali non abbiano, giusta le leggi sulla cittadinanza, obblighi di servizio militare nel Regno o facoltà di acquistare la cittadinanza italiana mediante prestazione del servizio militare, non possono contrarre arruolamento volontario senza l'autorizzazione del Re.

Art. 10.

(T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 7, 1° comma, modif.).

Contingente degli allievi volontari da ammettersi annualmente.

Il numero degli allievi volontari delle varie categorie e specialità (comuni di 2ª classe) da ammettersi al servizio è annualmente stabilito dal Ministero.

Art. 11.

(T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 12, commi 1° e 2°, e 14, comma 1°; R. D. L. 9 novembre 1924, n. 1992, art. 3; R. D. L. 21 marzo 1929, n. 619, modif.).

Età dei volontari.
Agevolazioni ai giovani in possesso di speciali requisiti.

Il Ministero stabilisce, di volta in volta, l'età minima e massima degli arruolandi, tenendo presente che i volontari debbono, in ogni caso, aver raggiunti i 17 anni all'atto della decorrenza della ferma, secondo le prescrizioni dell'art. 17.

I figli e gli orfani degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo od in congedo, provenienti dal personale di carriera, della Regia marina e di altri Corpi armati dello Stato, gli allievi delle navi scuola marinaretti o di istituti aventi analoghe finalità, ed i connazionali residenti all'estero possono essere ammessi agli arruolamenti volontari anche se in età inferiore di un anno a quella fissata per gli altri candidati, ferma la disposizione di cui al comma precedente circa l'età minima di 17 anni.

I connazionali residenti all'estero possono anche essere ammessi con età superiore di un anno a quella stabilita per gli altri candidati.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale ed i provenienti dalle navi scuola marinaretti e dalle scuole professionali per la maestranza marittima, purchè in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, hanno precedenza assoluta su tutti i candidati.

Gli avanguardisti che dimostrino di aver compiuto in modo soddisfacente almeno un anno di servizio in tale qualità hanno, a parità di punto di merito negli esami di concorso o di titolo di studio se l'arruolamento ha luogo per titoli, la precedenza sugli altri candidati, dopo però quelli indicati nel comma precedente.

Art. 12.

(T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 12, 3° comma; R. D. 9 novembre 1925, n. 2222, art. 3, 1° comma, modif.).

Corsi di istruzione teorico-pratica per il personale volontario.

Il personale volontario segue in apposite scuole, a terra od a bordo, i seguenti corsi di istruzione teorico-pratica:

Corso O. (*Ordinario*) per gli allievi volontari ordinari od a premio appena ammessi alle armi; completato, per alcune categorie, da un periodo di tirocinio pratico.

Corso I. G. P. (*Istruzione generale professionale*) per i sotto capi volontari ordinari od a premio che aspirino a proseguire nella carriera ed ottengano, al termine del 4° anno di ferma, di parteciparvi.

I sotto capi volontari ordinari esclusi dal corso I. G. P. possono venir prosciolti di autorità dall'ulteriore ferma volontaria e congedati, in base al disposto del successivo art. 19.

Corso P. (*Perfezionamento*) per i secondi capi di carriera che aspirino all'avanzamento a capo di 3ª classe ed ottengano di parteciparvi.

Il regolamento per l'applicazione del presente testo unico, l'ordinamento ed i regolamenti delle scuole del Corpo Reale equipaggi marittimi, fissano la durata dei corsi, le modalità relative allo svolgimento degli stessi ed agli esami di riparazione, nonchè la procedura da seguire per le esclusioni e gli esoneri dai corsi I.G.P. e P. dei sotto capi volontari ordinari e dei secondi capi di carriera.

La rinuncia alla frequenza dei corsi I.G.P. e P. è, a tutti gli effetti, equiparata alla esclusione dagli stessi.

Art. 13.

Esami di idoneità al grado di sottotenente del C.R.E.M. in servizio permanente effettivo.

I capi di 1ª classe di carriera debbono, per conseguire l'idoneità al grado di sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi in servizio permanente effettivo, superare, senza seguire apposito corso, gli esami di cultura generale e pratico-professionale stabiliti dal regolamento per l'applicazione del presente testo unico.

Il regolamento stesso detta le norme per la chiamata, l'esclusione e la ripetizione degli esami.

La rinuncia agli esami di idoneità al grado di sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi è equiparata, a tutti gli effetti, alla esclusione dagli stessi, salvo il caso in cui la rinunzia sia determinata da temporanea infermità o da causa di forza maggiore debitamente comprovata.

Art. 14.

(T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 8, 5° comma, modif.).

Commutazione delle ferma di leva in quella volontaria a premio di anni 4.

Il Ministro della marina ha facoltà, in relazione alle esigenze organiche, di commutare la ferma di leva in quella volontaria a premio di anni 4, ai sotto capi e comuni che ne facciano domanda dopo 12 mesi di servizio.

Questi militari non seguono il corso ordinario di cui all'art. 12 e non possono, in alcun caso, aspirare alla commutazione della ferma volontaria a premio in quella ordinaria.

La commutazione della ferma di leva in quella volontaria a premio di anni 4 non può essere concessa a chi ottenne assentimento a contrarre matrimonio in via eccezionale (salvo i casi di permessi in *extremis*), nè a chi contrasse matrimonio senza il prescritto assenso o matrimonio religioso non valido agli effetti civili.

Art. 15.

Commutazione della ferma volontaria a premio in quella volontaria ordinaria.

Il Ministro della marina ha facoltà di commutare la ferma volontaria a premio in quella ordinaria, previo il concorso di cui all'art. 8 e dopo l'esito favorevole del corso I.G.P., ai sotto capi volontari a premio, eccettuati quelli di cui all'articolo 14.

Nel caso di insuccesso al corso predetto, il maggior tempo trascorso alle armi deve intendersi volontariamente prestato senza vincolo di ferma, salvo che gli interessati non chiedano ed ottengano la ferma complementare a premio di cui al successivo art. 16, nel qual caso il tempo eccedente viene computato nella ferma stessa.

La commutazione della ferma volontaria a premio in quella ordinaria non può essere concessa a chi ottenne l'assentimento di contrarre matrimonio in via eccezionale (salvo i casi di permessi in *extremis*), nè a chi contrasse matrimonio senza il prescritto assenso o matrimonio religioso non valido agli effetti civili.

Art. 16.

Ferme complementari a premio.

Il Ministro della marina ha facoltà di concedere ai sotto capi volontari a premio successive ferme complementari a premio della durata di due anni la prima e di un anno le altre.

Le domande relative debbono essere presentate entro i sei mesi anteriori allo scadere delle singole ferme o dopo l'esito sfavorevole del corso I.G.P.

Anche in questi casi si applicano le limitazioni di cui al terzo comma del precedente art. 15.

Art. 17.

(T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 8, commi 2° e 3°, modif.).

Decorrenze delle ferme volontarie.

Agli effetti del compimento dell'obbligo assunto, la decorrenza della ferma volontaria è computata al 1° dicembre dell'anno in cui l'arruolato termina, con esito favorevole, il corso ordinario di cui all'art. 12.

Per i provenienti dal personale di leva, la ferma volontaria a premio decorre dal 1° dicembre successivo alla data di commutazione.

Art. 18.

(T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 9; R. D. L. 3 marzo 1927, n. 726, art. 5, modif.).

Rafferma.

Con la rafferma ha inizio la carriera del sottufficiale.

Essa ha la durata di anni 6 e viene concessa, a domanda, contemporaneamente alla promozione a 2° capo, ai sotto capi brevettati che, avendo superato il corso I.G.P. di cui all'art. 12, diano, per il complesso dei precedenti disciplinari, morali e professionali, sicuro affidamento di bene assolvere le funzioni di sottufficiale.

Le domande di rafferma debbono giungere al Comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi un mese prima della formazione dei quadri di avanzamento a 2° capo.

I sotto capi brevettati giudicati non idonei all'avanzamento per motivi di salute o per i quali la commissione di avanzamento ritenga di dover soprassedere nel pronunciare giudizio definitivo, possono chiedere ed ottenere di rimanere in servizio senza vincolo di ferma per il periodo massimo di un anno.

La posizione di questi militari viene ripresa in esame in occasione di nuove riunioni della commissione di avanzamento, com'è detto all'art. 55.

L'eventuale successiva concessione della rafferma coinciderà sempre con la data di promozione a 2° capo.

La rafferma non può essere concessa a chi ottenne assentimento a contrarre matrimonio in via eccezionale (salvo i casi di permessi *in extremis*), nè a chi contrasse matrimonio senza il prescritto assenso o matrimonio religioso non valido agli effetti civili.

Art. 19.

(T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 10; R. D. 9 novembre 1925, n. 2222, art. 4; R. D. L. 3 marzo 1927, n. 756, art. 6, modif.).

Proscioglimento dalle ferme volontarie e dalle rafferme. Riduzione e commutazione delle ferme volontarie.

Il militare volontario ed il sottufficiale di carriera possono venir prosciolti, rispettivamente, dalle ferme volontarie e dalla rafferma contratte:

a) a domanda;
b) di autorità;
c) di ufficio.

Il militare volontario deve però, nei proscioglimenti a domanda e di autorità, seguire, ai fini degli obblighi militari, la sorte della propria classe di leva.

Le ferme volontarie possono anche venir ridotte, a domanda e di autorità, fino al limite di commutazione in quella di leva.

a) A domanda, i proscioglimenti dalle ferme volontarie o dalle rafferme e le riduzioni delle ferme volontarie possono venir concessi dal Ministero della Marina soltanto per gravissimi motivi, o per sopraggiunti avvenimenti che abbiano fatto cambiare essenzialmente la situazione della famiglia del militare volontario, od in seguito al nulla osta delle rispettive famiglie quando trattisi di allievi comuni di 2ª classe che ne facciano richiesta durante i primi tre mesi del corso ordinario.

b) D'autorità, i proscioglimenti dalle ferme volontarie o dalle rafferme e le riduzioni delle ferme hanno luogo, per determinazione del Ministero della Marina, per i motivi indicati negli articoli 12 e 20, comma 1° e 2°, 47, 48, 68, 69 e 90 lettera *d*), e con le modalità stabilite negli articoli stessi, nel regolamento per l'applicazione del presente testo unico e nell'ordinamento e regolamenti delle scuole del Corpo Reale equipaggi marittimi.

c) D'ufficio, i proscioglimenti dalle ferme volontarie e dalle rafferme hanno luogo, per i motivi indicati negli articoli 20, comma 3°, e 90 lettera *c*).

Il proscioglimento dalla rafferma è sempre accompagnato dalla dispensa dal servizio.

Art. 20.

(R. decreto 9 novembre 1925, n. 2222, art. 5, modif.).

Proscioglimenti dalle ferme volontarie per scarso rendimento, cattiva condotta ed in seguito a concessione di assentimento matrimoniale in via eccezionale.

Il Ministero della marina può prosciogliere d'autorità dalle ferme volontarie (ordinaria ed a premio), e da quelle complementari a premio, i sottocapi ed i comuni che, per deficienze professionali o per deficienze fisiche debitamente accertate nei modi stabiliti dal regolamento, non diano utile rendimento.

Può altresì prosciogliere, d'autorità, dalle ferme volontarie, per abituale cattivo comportamento in servizio o privato, od in conseguenza di gravi mancanze disciplinari, i sotto capi ed i comuni volontari ordinari ed a premio.

Deve poi prosciogliere di ufficio dalle ferme volontarie o dalle commutazioni di ferma di cui agli articoli 14 e 15 i sotto capi ed i comuni:

1° che contraggano matrimonio senza il prescritto assenso o matrimonio religioso non valido agli effetti civili;

2° che ottengano assentimento a contrarre matrimonio in via eccezionale (salvo i casi di permessi in *extremis*);

3° che incorrano nella degradazione.

Art. 21.

(T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 4, comma 4° e 5°; R. D. L. 3 marzo 1927, n. 756, art. 3-b), modif.).

Trasferimenti di categoria e di specialità.

Il Ministero della marina ha facoltà di concedere il trasferimento di categoria o di specialità ai comuni di 1ª e di 2ª classe volontari che ne facciano richiesta.

Tale facoltà può essere esercitata anche nei riguardi dei sotto capi volontari, limitatamente però alla percentuale annua dell'1 % del ruolo nel quale il passaggio è richiesto e subordinatamente alle esigenze di servizio.

Ad eccezione di quello relativo al grado iniziale di secondo aiutante e secondo capo istruttore educazione fisica di cui è cenno all'ultimo comma dell'art. 4, non sono consentiti trasferimenti a domanda di categoria e specialità per i sottufficiali.

Sono sempre ammessi trasferimenti di categoria e specialità di autorità e senza limitazione di gradi e di numero, nel caso di soppressione o costituzione di nuove categorie o specialità del Corpo Reale equipaggi marittimi.

Art. 22.

(T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 11; R. D. L. 3 marzo 1927, n. 756, art. 7, modif.).

Congedamento dei militari volontari.
Dispensa dal servizio dei sottufficiali di carriera.

I militari volontari del Corpo Reale equipaggi marittimi vengono congedati al termine della ferma volontaria contratta, salvo i casi di proscioglimento o di riduzione di cui all'art. 19.

I sottufficiali di carriera possono, salvo il proscioglimento di cui all'art. 19, chiedere di essere dispensati dal servizio al termine della rafferma contratta od anche dopo in qualunque momento. Il Ministro della marina ha facoltà peraltro di ritardare sino ad un anno dalla data della relativa istanza il richiesto licenziamento, come ha facoltà, previa approvazione del Consiglio dei Ministri, di sospendere per un determinato periodo la concessione della dispensa dal servizio al termine della rafferma ai sottufficiali di carriera, anche limitatamente a quelli di una o più categorie o specialità.

Art. 23.

(T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 22, modif.).

Riammissione in servizio dei secondi capi di carriera dispensati dal servizio da meno di 4 anni.

Il Ministero ha facoltà di riammettere, a domanda, sotto le armi, quando il fabbisogno di cui al 4° comma dell'art. 5 lo consenta, i secondi capi di carriera dispensati dal servizio da non oltre 4 anni in base all'art. 90, lettera c).

Il regolamento per l'applicazione del presente testo unico stabilisce le modalità per le riammissioni di cui sopra e la nuova sede di anzianità spettante ai riammessi.

Art. 24.

(T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 23; R. D. L. 3 marzo 1927, n. 756, art. 9 e 16, modif.).

Richiami dal congedo del personale volontario.

La legge sulla leva di mare fissa le norme relative ai richiami per istruzione, mobilitazione od altre eventualità dei militari del Corpo Reale equipaggi marittimi in congedo provenienti dai volontari.

I sottufficiali in congedo provenienti dal personale di carriera possono, in tempo di mobilitazione, essere richiamati in servizio, anche indipendentemente dalla propria classe di leva, fino al 55° anno di età, ed anche fino al 60° se provvisti di pensione vitalizia o di impiego civile di Stato.

In caso di gravi contingenze, od in tempo di esercitazioni navali, o per allenamento, il Ministro della marina ha facoltà di richiamare in temporaneo servizio, previo loro consenso ed entro i limiti della forza bilanciata, i sottufficiali in congedo provenienti dal personale di carriera provvisti o no di pensione vitalizia o di impiego civile di Stato.

TITOLO III.

PERSONALE DI LEVA.

Art. 25.

(T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 35, 36, 3° e 4° comma, 39, 1° comma, 40, 1°, 2° e 8° comma, modif.).

Assegnazione delle reclute alle varie categorie e specialità.

Le reclute vengono sottoposte ad una istruzione preliminare militare, che, in massima, dura circa 30 giorni.

Durante il periodo di tale istruzione, esse vengono assegnate, a seconda del fabbisogno e delle attitudini ed in relazione alle direttive del Comando Superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi, alle diverse categorie e specialità del Corpo stesso. Esse assumono la denominazione di marinaio se assegnate alla categoria marinai, di allievo se alle altre categorie.

Le reclute laureate o diplomate nelle Università o negli Istituti di istruzione superiore, previsti dalla legge sugli ufficiali di complemento della R. Marina, e quelle che, avendo frequentato o frequentando gli istituti universitari indicati nel regolamento relativo a detta legge, abbiano seguito due corsi di cultura militare, vengono, se fisicamente idonee, classificate « Marinaio L. » e destinate, in conformità della legge sugli ufficiali di complemento e con le modalità stabilite dai regolamenti, a seguire i corsi allievi ufficiali di complemento.

Le reclute diplomate in un Regio istituto nautico vengono, se fisicamente idonee, classificate « Marinaio D. » e destinate a seguire i corsi allievi ufficiali di complemento di cui al comma precedente.

Gli arruolati L. e D. che, per mancanza dei prescritti requisiti fisici, non seguano i corsi allievi ufficiali di complemento, vengono, se non trasferiti alla leva di terra in base al successivo art. 29, classificati Furieri L. o D.

Le reclute in possesso del certificato di ammissione al liceo classico o di titolo equipollente vengono classificate Allievi T. S. nelle categorie e specialità più affini agli studi compiuti.

Le caratteristiche L., D. e T. S. vengono perdute dai militari inidonei al tirocinio pratico di cui all'articolo seguente e dai sottufficiali e sottocapi retrocessi.

Art. 26.

(T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 36, 2° comma, modif.).

Tirocini pratici e corsi per il personale di leva.

Un'aliquota di allievi di alcune categorie e specialità del Corpo Reale equipaggi marittimi può essere inviata a seguire speciali tirocini pratici presso le scuole del Corpo stesso.

Gli allievi L. e D. non ammessi o rimandati dai corsi allievi ufficiali di complemento e rimasti nella leva di mare

e gli allievi T. S. sono sempre destinati a seguire un tirocinio pratico a bordo od a terra.

I sotto capi T. S. danno, nell'ultimo trimestre di servizio, presso le rispettive destinazioni, un esame teorico-pratico, per ottenere, all'atto del congedo, la promozione a 2° capo.

Art. 27.

(T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 36, 5° e 7° comma, modif.).

Trasferimenti di categoria e specialità.

E' ammesso, con le modalità stabilite dal regolamento ed in relazione al fabbisogno, il passaggio di autorità da una ad altra categoria o specialità del Corpo Reale equipaggi marittimi dei comuni di 2ª classe di leva con meno di dieci mesi di servizio nonchè dei sotto capi D. rimandati dai corsi allievi ufficiali di complemento.

I comuni di 2ª classe giudicati inidonei ai servizi della propria categoria sono, dal Ministero della marina, trasferiti, in qualunque momento, nella categoria marinai. In nessun caso però tale passaggio può avvenire per ragioni disciplinari.

Art. 28.

Passaggio dei militari di leva nel personale volontario.

I militari di leva alle armi possono, con le norme dell'art. 14, fare passaggio nel personale volontario a premio.

Art. 29.

Trasferimento dei militari di leva ed in congedo in altri Corpi militari; loro passaggio alla leva di terra od ai ruoli del R. Esercito o della R. Aeronautica.

I militari di leva ed i militari in congedo (compresi tra questi i provenienti dal personale volontario) possono, quando si propongano di intraprendere una carriera o di raggiungere gli scopi specificati dal regolamento, ottenere, a giudizio insindacabile del Ministero della marina, il passaggio in altri Corpi militari. Per i militari di leva alle armi, il passaggio stesso può tuttavia essere concesso soltanto dopo un anno di effettivo servizio.

I militari trasferiti in altri Corpi vengono, in conformità delle disposizioni sulla leva marittima, restituiti alla leva di terra o trasferiti nei ruoli del R. Esercito o della R. Aeronautica.

Possono altresì ottenere il passaggio alla leva di terra, con le modalità fissate dal regolamento per la formazione degli ufficiali di complemento della Regia marina, gli allievi L. non ammessi o rimandati, per deficienze fisiche o professionali, dai prescritti corsi per la nomina ad aspirante di complemento, e gli aspiranti di complemento giudicati inidonei alla promozione a guardiamarina o sottotenente di complemento dei vari Corpi della Regia marina per deficienze fisiche o professionali.

Art. 30.

Nomina a 2° capo ed a sottocapo degli aspiranti rimandati dai corsi ufficiali di complemento o dai corsi normali della R. Accademia Navale.

Gli aspiranti di complemento, dispensati dal proseguire il tirocinio prescritto dal regolamento per la formazione degli ufficiali di complemento o giudicati inidonei alla promozione a sottotenente di complemento dei vari Corpi militari della Regia marina per deficienze fisiche o professionali, vengono, qualora non abbiano ottenuto il passaggio alla leva di terra, nominati secondi capi L. o D. nella categoria e specialità a cui il Comando superiore li assegnerà in base alle speciali attitudini personali ed al fabbisogno.

Gli aspiranti di complemento dispensati o dichiarati inidonei come sopra, per cattivo comportamento in servizio o privato, vengono, a meno che non abbiano commessa mancanza suscettibile di retrocessione, ripristinati sottocapi D. o nominati sottocapi L. nelle varie categorie e specialità del Corpo Reale equipaggi marittimi con modalità analoghe a quelle previste nel comma precedente.

Le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano anche agli aspiranti provenienti dai corsi normali della R. Accademia Navale, che non abbiano ottenuta la nomina ad ufficiali.

Art. 31.

(T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 8, 6°, 7° e 8° comma e 37, 4° comma; R. D. L. 3 marzo 1927, n. 756, art. 4, modif.).

Vincoli di servizio annuale per i sottocapi e comuni di leva.

I sottocapi ed i comuni di leva delle categorie marinai (specialità nocchieri e palombari) e fuochisti possono, al termine della ferma, essere ammessi, a domanda, a rimanere in servizio con successivi vincoli della durata di un anno; i sottocapi e comuni di leva, di tutte le categorie, possono essere ammessi a rimanere in servizio, senza vincolo di ferma, per tempo indeterminato.

Nel primo caso fruiscono del trattamento di cui al successivo art. 39.

Il provvedimento consentito dal primo comma del presente articolo deve essere attuato nei limiti dei fondi assegnati dal bilancio, così da evitare in modo assoluto, in conseguenza di esso, qualsiasi richiesta di maggiori assegnazioni.

Art. 32.

(T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 39, 2° comma; R. D. L. 22 gennaio 1928, n. 551, art. 3, modif.).

Vincoli di servizio triennale per i secondi capi D.

I secondi capi D delle varie categorie e specialità possono essere ammessi, in base a concorso, a rimanere in servizio, dopo il termine della ferma di leva, per un periodo di tre anni.

Il regolamento per l'applicazione del presente testo unico stabilisce a quali esperimenti pratici debbano preventivamente essere sottoposti i secondi capi di cui sopra.

Art. 33.

Proscioglimento dai vincoli di servizio annuale e triennale.

Il militare di leva ed il 2° capo D possono venire prosciolti dai vincoli di servizio annuale e triennale di cui agli articoli 30 e 31:

a) a domanda;
b) d'autorità;
c) d'ufficio.

a) A domanda, il proscioglimento può venire concesso dal Ministero della marina soltanto per gravi motivi.

b) D'autorità, il proscioglimento ha luogo, per determinazione del Ministro della marina, in seguito a cattivo comportamento disciplinare od a scarso rendimento in servizio; e, per i secondi capi D., anche in seguito a giudizio di inidoneità all'avanzamento a capo di 3ª classe.

c) D'ufficio, il proscioglimento ha luogo in seguito:

1° a celebrazione di matrimonio senza il prescritto assenso o di matrimonio religioso non valido agli effetti civili;

2° alla concessione di assentimento a contrarre matrimonio in via eccezionale (salvo i casi di permessi in *extremis*);

3° a degradazione.

Art. 34.

Congedamento del personale di leva.

I militari del Corpo Reale equipaggi marittimi ed i sottufficiali di leva vengono, quando non vincolati a maggior servizio in base agli articoli 31 e 32, congedati al termine della ferma di leva in conformità della legge sulla leva di mare.

Art. 35.

Richiami dal congedo del personale di leva.

La legge sulla leva di mare fissa le norme relative ai richiami per istruzione, mobilitazione od altre eventualità dei militari di leva del Corpo Reale equipaggi marittimi in congedo.

I sottufficiali di leva in congedo, possono, in tempo di mobilitazione, essere richiamati in servizio, indipendentemente dal richiamo della propria classe di leva, fino al 55° anno di età.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO.

Art. 36.

(T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 42, 44 - 1°, 2° e 3° comma - 50 e 62, modif.).

Assegni fissi ed eventuali.

Gli stipendi e le paghe, nonchè le indennità fisse ed eventuali ed i soprassoldi di terra e di bordo spettanti ai sottufficiali (di carriera e di leva) ed agli altri militari del Corpo Reale equipaggi marittimi (volontari e di leva) sono stabiliti da disposizioni speciali.

La paga che le vigenti disposizioni assegnano ai secondi capi anziani, di cui al testo unico approvato col R. decreto 21 agosto 1924, n. 1525, s'intende attribuita ai secondi capi di cui al presente testo unico.

La paga dei sottocapi brevettati e dei sottocapi volontari a premio che hanno ultimata la ferma complementare a premio di due anni è di L. 7,30.

Art. 37.

(T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 43, 46, 47 e 48, modif.).

Soprassoldi e gratificazioni dovuti per ferme e rafferme ai volontari ordinari ed ai sottufficiali di carriera.

Ai sottocapi e comuni volontari ordinari ed ai sottocapi brevettati provenienti da arruolamento volontario ordinario che non chiedano o non ottengano la rafferma, spetta, al termine della ferma di anni 6, una gratificazione di L. 1000.

La rafferma dà diritto:

a) ad una gratificazione immediata di L. 500;

b) ad un soprassoldo mensile di L. 25 con decorrenza dalla data di promozione a 2° capo;

c) ad una gratificazione di L. 2000 al termine del vincolo di 6 anni con essa contratta.

Ai volontari ordinari ed ai secondi capi di carriera inviati in congedo prima del termine della ferma ordinaria o della rafferma, per riforma senza diritto a pensione, spettano, rispettivamente, tanti sesti delle gratificazioni di L. 1000 e di L. 2000 quanti sono gli anni di ferma o di rafferma compiuti. La frazione di un anno superiore a 6 mesi è calcolata come anno intiero.

Le quote di gratificazione di fine ferma, di cui al 1° comma del presente articolo, sono cumulabili con le gratificazioni di riforma spettanti ai sottocapi e comuni a norma delle disposizioni vigenti.

In caso di morte eguali compensi spettano agli eredi.

Nessuna quota di gratificazione spetta ai prosciolti dalla rafferma o dalla ferma volontaria ordinaria per motivi diversi da quelli sopra indicati.

Perdono altresì il diritto al soprassoldo di rafferma ed alle gratificazioni di fine ferma e di fine rafferma i sottufficiali di carriera ed i volontari ordinari retrocessi, trasferiti alle compagnie di disciplina, disertori, ammogliati senza autorizzazione, condannati dai tribunali ordinari a pene restrittive della libertà personale superiori a due mesi, o comunque condannati dai tribunali militari.

Art. 38.

(R. D. 9 novembre 1925, n. 2222, art. 7 e 8; R. D. 15 aprile 1926, n. 819, art. 2, modif.).

Premi annuali e di congedamento ai volontari a premio.

Ai volontari a premio delle varie categorie e specialità spettano al termine della ferma di anni 4:

a) un premio di:

L. 500 per i radiotelegrafisti;

L. 600 per i cannonieri A., torpedinieri E. ed S., carpentieri, furieri e furieri di sussistenza;

L. 700 per marinai, segnalatori, meccanici, fuochisti C. ed A., infermieri, musicanti, servizi portuali;

L. 800 per i torpedinieri M.;

L. 1000 per i cannonieri P. ed artificieri ed i marinai palombari;

per ogni anno di servizio di ferma prestato;

b) un premio di congedamento pari ad un premio annuale.

Ai volontari a premio che commutano la ferma di anni 4 in quella ordinaria di anni 6, in luogo dei premi di cui alle precedenti lettere a) e b), viene corrisposta, all'atto della classifica a sottocapo brevettato una gratificazione pari a 3 anni di premio.

Ai volontari a premio che al termine della ferma di anni 4 contraggono la ferma complementare a premio di anni 2, viene corrisposto, all'atto della concessione, il premio relativo a 3 anni. Al termine della ferma complementare di anni 2 spetta ad essi il premio relativo al secondo triennio di servizio, oltre ad un premio di congedamento pari a 2 premi annuali, salvo che non abbiano, nel frattempo, richiesto ed ottenuto ulteriori ferme complementari, nel qual caso i premi, accresciuti delle corrispondenti annualità, vengono corrisposti all'atto del congedamento.

Ai volontari a premio prosciolti dalla ferma per motivi di salute o di famiglia vengono corrisposti, oltre agli eventuali premi annuali maturati, tanti dodicesimi del premio stesso quanti sono i mesi interi di ferma da essi compiuti.

In caso di morte eguali compensi spettano agli eredi.

Nessun premio spetta ai prosciolti dalla ferma volontaria a premio per motivi diversi da quelli più sopra indicati.

Perdono altresì il diritto ai premi maturati i volontari a premio trasferiti alle compagnie di disciplina, disertori, ammogliati senza autorizzazione, condannati dai tribunali ordinari a pene restrittive della libertà personale superiori a due mesi, comunque condannati dai tribunali militari.

Art. 39.

Compensi dovuti ai sotto capi e comuni di leva vincolati a maggiore servizio.

Ai sottocapi e comuni di leva delle categorie marinai (specialità nocchieri e palombari) e fuochisti, ammessi ai successivi vincoli annuali di servizio di cui all'art. 31, spetta la paga stabilita per i militari volontari. Al termine di ciascun anno di vincolo spetta ai medesimi un compenso pari al premio stabilito per le rispettive categorie e specialità dall'art. 38.

Nessun compenso spetta ai sottocapi e comuni comunque prosciolti dal vincolo di servizio.

Art. 40.

Vestiario.

Le norme relative al vestiario dei sottufficiali della Regia marina e dei militari del Corpo Reale equipaggi marittimi sono stabilite con decreto Reale, su proposta del Ministro della marina di concerto con quello delle finanze.

Art. 41.

(T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 54 modif.).

Assegno ai sottufficiali che cessano dal servizio senza aver diritto a pensione o ad impiego civile di Stato.

Ai sottufficiali di carriera che cessano dal servizio per i motivi di cui all'art. 90, lettere *b, c, d,* è corrisposta, sempre che non abbiano diritto a pensione o ad impiego civile di Stato, un'indennità eguale a tanti mesi dell'ultimo stipendio o paga quanti sono gli anni di servizio compiuti. Per i mesi in più si computano altrettanti dodicesimi di un mese dell'annuo assegno o dello stipendio.

Tale indennità non è cumulabile con la gratificazione di fine ferma, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.

In caso di morte il trattamento di cui sopra è devoluto alla vedova ed agli orfani con le norme vigenti in materia di liquidazione di pensioni o di indennità.

I secondi capi riammessi in servizio in base al disposto dell'art. 23 sono tenuti a rimborsare, mediante ritenuta mensile sugli assegni, nella misura prescritta dalle vigenti disposizioni, l'indennità ricevuta, come sopra è detto, all'atto del congedamento.

Art. 42.

(T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 37, comma 3°, modif.).

Decorrenza degli assegni da volontario ai militari che commutano la ferma di leva in quella volontaria a premio.

I militari in servizio di leva, che commutano in base al disposto dell'art. 14 la ferma di leva in quella volontaria a premio, acquistano diritto agli assegni spettanti ai volontari dal 1° del mese successivo alla data di accoglimento della relativa domanda.

Art. 43.

(T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 44, comma 4° e art. 45, modif.).

Riduzione e perdita degli stipendi, del supplemento di servizio attivo e dell'indennità militare per i capi di 1ª, 2ª e 3ª classe.

Lo stipendio dei capi di 1ª, 2ª e 3ª classe è ridotto nelle misure sottoindicate o non è dovuto, nei seguenti casi:

È ridotto, da un massmio pari alla metà ad un minimo pari al terzo, in caso di aspettativa per infermità.

E' ridotto alla metà ai sottufficiali in attesa di giudizio, salvo a corrispondere l'altra metà quando il giudizio non sia seguito da condanna.

Non è dovuto:

a) nelle aspettative per motivi privati;

b) durante le assenze illegali;

c) ai disertori, contumaci, condannati al carcere od alla reclusione anche quando la pena non abbia avuto come accessorio la perdita al grado.

Infine, dopo i primi due mesi, non compete lo stipendio, o viene ridotto alla metà, ai capi di 1ª, 2ª e 3ª classe in licenza straordinaria per concessione eccezionale riservata al Comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi, secondo che questo stabilirà al momento della concessione.

In tutti i casi previsti dal presente articolo è sospesa la corresponsione del supplemento di servizio attivo.

Sull'indennità militare si applicano le stesse riduzioni o sospensioni che sullo stipendio.

Art. 44.

Riduzione e perdita degli assegni fissi, per i secondi capi, sottocapi e comuni.

Gli assegni fissi dei secondi capi, sottocapi e comuni sono ridotti nelle misure sottoindicate o non sono dovuti nei seguenti casi:

Sono ridotti alla metà nelle licenze per infermità non provenienti da cause di servizio. Tuttavia è in facoltà del Ministero di autorizzare in casi eccezionali che gli assegni fissi siano corrisposti per intero.

Sono altresì ridotti alla metà ai secondi capi in attesa di giudizio, salvo a corrispondere l'altra metà quando il giudizio non sia seguito da condanna.

Non sono dovuti:

a) nelle licenze straordinarie per disposizione del Comando Superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi, salvo che il Comando superiore stesso non disponga la corresponsione degli assegni fissi in misura ridotta fino al limite massimo della metà;

b) durante le assenze illegali;

c) ai disertori, contumaci, condannati al carcere od alla reclusione anche quando la pena non abbia avuto come accessorio la perdita del grado;

d) ai sottocapi ed ai comuni detenuti in attesa di giudizio, salva la corresponsione degli assegni stessi quando il giudizio non sia seguito da condanna.

Art. 45.

(T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 53 e 55, modif.).

Pensioni.

Il trattamento di pensione normale e privilegiato spettante ai sottufficiali ed ai militari del Corpo Reale equipaggi marittimi è regolato dalle disposizioni speciali vigenti in materia.

I sottufficiali che cessano dal servizio in base all'art. 90, lettera *b*), perchè riformati, hanno diritto a pensione di ri-

forma, liquidata in base alle disposizioni vigenti sulle pensioni, purchè abbiano compiuto 15 anni di servizio e la riforma avvenga prima del raggiungimento dei 20 anni di servizio.

Art. 46.

(T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 8, comma 4°).

Decorrenza del servizio agli effetti economici.

Agli effetti economici e di pensione la decorrenza del servizio dei sottufficiali della R. marina e dei militari del Corpo Reale equipaggi marittimi resta fissata dal 17° anno di età compiuto per coloro che hanno iniziato il servizio anteriormente a tale età, o dalla data di arruolamento per coloro che hanno iniziato il servizio dopo il compimento del 17° anno di età.

PARTE SECONDA

CLASSIFICA ED AVANZAMENTO DEI MILITARI DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI - AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI DELLA R. MARINA

TITOLO I.

PERSONALE VOLONTARIO E DI CARRIERA.

CAPO 1°.

Classifiche a comune di 1ª e di 2ª classe.

Art. 47.

(T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 12, 3°, 4°, 5° comma; R. D. 9 novembre 1925, n. 2222, art. 3, 2° e 3° comma, modif.).

Classifica degli arruolati volontari provenienti dai giovani borghesi e dal personale di leva. Eliminazioni durante il corso O.

I giovani borghesi ammessi a contrarre arruolamento volontario ordinario od a premio nel Corpo Reale equipaggi marittimi vengono classificati comuni di 2ª classe nella categoria e specialità per la quale fu indetto l'arruolamento e destinati a seguire, in apposite scuole a terra ed a bordo, il corso ordinario ed eventualmente il tirocinio pratico di cui all'art. 12.

Gli allievi che durante il corso non diano affidamento di riuscita almeno regolare, anche se per cause indipendenti dalla loro volontà, vengono prosciolti di autorità dalla ferma contratta, con le modalità stabilite dai regolamenti delle scuole del Corpo Reale equipaggi marittimi. Il proscioglimento di cui sopra può anche avere luogo a domanda, entro i primi tre mesi di corso, a norma dell'art. 19.

Gli arruolati a premio provenienti dal personale di leva non seguono corso: se comuni di 2ª classe vengono classificati comuni di 1ª classe dalla data di decorrenza della ferma volontaria: se comuni di 1ª classe o sottocapi conservano la classifica od il grado raggiunti.

Art. 48.

(T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 13; R. D. 9 novembre 1925, n. 2222, art. 6, 1° comma, modif.).

Classifica a comune di prima classe. Eliminazione degli inidonei a fine corso.

Gli allievi provenienti dai giovani borghesi vengono classificati comuni di 1ª classe dal 1° dicembre dell'anno in cui termina il corso ordinario ed il tirocinio pratico quando prescritto.

Gli allievi meccanici, per i quali il corso ordinario ha durata di due anni, vengono classificati comuni di 1ª classe dal 1° dicembre successivo al termine del 1° anno di corso.

L'anzianità relativa dei comuni di 1ª classe è stabilita dalla graduatoria di esami. A parità di punti sono preferiti gli orfani di guerra o della causa nazionale e per ultimo i più anziani di età.

Gli allievi riprovati agli esami vengono prosciolti d'autorità od ammessi ai corsi suppletivi od agli esami di riparazione previsti dai regolamenti delle scuole del Corpo Reale equipaggi marittimi. Se dichiarati idonei nella nuova prova vengono classificati comuni di 1ª classe in coda al proprio corso; se inidonei prosciolti dalla ferma.

CAPO 2°.

Norme generali per l'avanzamento del personale volontario e di carriera - Commissioni e quadri di avanzamento.

Art. 49.

(T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 26, 2°, 3° e 5° comma, modif.).

Idoneità.

Nessuno può conseguire la promozione al grado superiore se non è giudicato pienamente idoneo ad adempierne le funzioni e non possiede i necessari requisiti morali, intellettuali, fisici e di cultura. Il disimpegnare bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile, ma non sufficiente, per ottenere l'avanzamento al grado superiore.

Art. 50.

(T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 26, 1° comma, e 5, 3° comma, modif.).

Divisione dei ruoli.

L'avanzamento ha luogo per categorie e specialità, con promozioni successive da un grado a quello immediatamente superiore, con le norme stabilite dal presente testo unico e dal regolamento per la sua applicazione.

I militari delle specialità la cui costituzione gerarchica è limitata possono, purchè volontari, progredire, ma soltanto in altra specialità della stessa categoria.

Art. 51.

(T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 26, 4° comma, modif.).

Tipi di avanzamento.

L'avanzamento dei sottufficiali di carriera della R. Marina e dei militari volontari del Corpo Reale equipaggi marittimi si distingue in ordinario ed in straordinario.

L'avanzamento ordinario avviene ad anzianità, a scelta comparativa e per concorso.

L'avanzamento straordinario può aver luogo per merito di guerra ed a scelta eccezionale.

Art. 52.

(T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 26, ultimo comma, modif.).

Vacanze organiche per l'avanzamento dei sottufficiali fino al grado di capo di 1ª classe.

I capi di 2ª e 3ª classe ed i secondi capi non possono essere promossi al grado superiore se non esistano vacanze nel relativo ruolo, tranne nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 59.

Costituiscono vacanze organiche agli effetti del presente articolo i decessi e le cessazioni dal servizio di cui all'articolo 90.

Art. 53.

Vacanze organiche per l'avanzamento a sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi in servizio permanente effettivo.

I capi di 1ª classe non possono essere promossi al grado superiore se non esistano vacanze nei ruoli di sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi delle rispettive categorie, tranne nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 59.

Agli effetti del presente articolo costituiscono vacanze organiche quelle indicate nell'art. 13 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della R. Marina, approvato col R. decreto 7 novembre 1929, n. 2007.

Art. 54.

(T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 34; 1° e 3° comma, modif.).

Quadri ordinari di avanzamento.

Nell'ultimo trimestre di ogni anno il Ministro della Marina dispone che siano presi in esame per l'avanzamento ordinario ed inscritti nei quadri relativi, i capi di 2ª e 3ª classe, i secondi capi ed i militari volontari del Corpo Reale equipaggi marittimi nelle aliquote indicate dalla tabella *A* dell'art. 66.

Qualora la commissione di avanzamento di cui all'art. 56 ritenga di dover sospendere il proprio giudizio su qualche militare, questi conserverà con riserva la sua anzianità e sarà sottoposto a nuovo scrutinio in occasione di altre riunioni della commissione stessa.

I capi di 1ª classe in condizioni di avanzamento vengono presi in esame ed inscritti nei quadri di avanzamento a sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi, nelle aliquote indicate nella tabella *A* dell'art. 66, dalla commissione ordinaria di avanzamento degli ufficiali.

Art. 55.

(T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 34, 2° comma, modif.).

Quadri suppletivi di avanzamento.

Il Ministro della marina ha facoltà di riunire in qualsiasi periodo dell'anno la commissione di avanzamento per la formazione dei quadri suppletivi o per lo scioglimento delle riserve apposte a precedenti quadri.

Il numero dei capi di 2ª e 3ª classe e di secondi capi da prendere in esame e da inscrivere nei quadri suppletivi viene fissato dal Ministro della marina in base alle vacanze previste fino al 31 dicembre dell'anno in corso ed al criterio di formazione dei quadri ordinari.

Per la eventuale formazione dei quadri suppletivi di avanzamento al grado di sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi, le aliquote sono fissate dal Ministro della marina in base ai criteri di formazione dei quadri ordinari.

Art. 56.

(T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 33; R. D. L. 3 marzo 1927, n. 756, art. 13, modif.).

Commissione per l'avanzamento fino al grado di capo di 1ª classe incluso. Sue attribuzioni.

Per l'accertamento dell'idoneità all'avanzamento ordinario e straordinario fino al grado di capo di 1ª classe incluso e per la compilazione dei relativi quadri, è costituita permanentemente, presso il Comando Superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi, una commissione di avanzamento così formata:

il comandante superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi, presidente;

2 capitani di vascello, membri;

2 capitani di fregata o di corvetta, membri;

1 ufficiale superiore commissario, membro e segretario.

Per l'avanzamento dei militari delle categorie fuochisti, meccanici, infermieri, furieri e servizi portuali, un capitano di vascello ed un capitano di fregata o di corvetta sono sostituiti, rispettivamente da ufficiali superiori del Genio Navale (per i meccanici ed i fuochisti), medici (per gli infermieri), del Commissariato (per i furieri) e delle Capitanerie di porto (per i servizi portuali).

Per l'avanzamento fino al grado di 2° capo, il Comandante superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi ha facoltà di costituire due sottocommissioni presiedute da capitani di vascello. Di esse deve sempre far parte un ufficiale commissario in qualità di membro e segretario.

A parità di voti, le deliberazioni per gli avanzamenti ordinari si intendono contrarie al candidato.

L'idoneità all'avanzamento per merito di guerra, ed a scelta eccezionale, dev'essere pronunciata all'unanimità ed avere la diretta approvazione del Ministro.

La commissione di cui al primo comma, presieduta dal Comandante superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi, è chiamata anche a pronunciarsi, con le modalità fissate dal regolamento:

1) sulle ammissioni ai corsi I.G.P. e P. e sulle esclusioni dagli stessi;

2) sui proscioglimenti di autorità dalla rafferma dei sottufficiali e conseguente loro dispensa dal servizio;

3) sulle dispense dal servizio di autorità dei sottufficiali che hanno ultimata la rafferma.

Inoltre la stessa commissione prepara gli elementi di giudizio per le proposte di esclusione di cui al secondo comma del seguente art. 57.

Art. 57.

Commissione per l'avanzamento a sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi.

All'accertamento della idoneità all'avanzamento ordinario e straordinario al grado di sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi ed alla compilazione dei relativi quadri, provvede la commissione ordinaria di avanzamento degli ufficiali della R. Marina, con le norme stabilite, rispettivamente, per l'avanzamento a scelta comparativa e per l'avanzamento a scelta eccezionale o per merito di guerra, dal presente testo unico e da quello approvato col R. decreto 7 novembre 1929, n. 2007.

La stessa commissione decide sulle proposte del Comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi di esclusione dagli esami di idoneità al grado di sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi in servizio permanente effettivo dei capi di 1ª classe, che il Comando Superiore predetto ritenga non promovibili.

Art. 58.

Sospensione della inscrizione in quadro.

All'infuori dei casi previsti dall'art. 59, il Ministro della marina ha facoltà di sospendere, con motivata deliberazione, la promozione degli inscritti in quadro di avanzamento, al-

lorquando siano intervenuti nuovi elementi di giudizio, posteriormente alla compilazione dei quadri stessi.

I sottufficiali venuti a trovarsi in tale condizione vengono nuovamente sottoposti, entro 6 mesi, all'esame delle competenti commissioni di avanzamento.

Della sospensiva è data comunicazione motivata agli interessati.

Art. 59.

Effetti dell'aspettativa, della sospensione dal grado e dei procedimenti penali e disciplinari sull'avanzamento.

I capi di 1ª, 2ª e 3ª classe in aspettativa, i sottufficiali, sotto capi brevettati e sottocapi sospesi dal grado, i sottufficiali ed i militari sottoposti a procedimento penale od al giudizio di una commissione di disciplina, mentre il procedimento penale od il giudizio disciplinare sono in corso, non possono conseguire promozione. L'eventuale loro inscrizione in quadro rimane sospesa e la vacanza non viene coperta per un periodo non superiore ad un anno.

Nel caso di esito favorevole del procedimento e se giudicati nuovamente idonei dalla commissione di avanzamento, i sottufficiali e militari debbono essere promossi con la sede di anzianità e la data di promozione che sarebbero loro spettati qualora la promozione non fosse stata per essi sospesa.

Art. 60.

Cancellazione dal quadro di avanzamento.

Quando un sottufficiale inscritto nel quadro di avanzamento, a parere delle autorità dalle quali dipende, viene a perdere, per motivi fisici, professionali, disciplinari o di qualsiasi altra natura, l'idoneità all'avanzamento, le autorità stesse debbono inoltrare al Comando Superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi proposta di cancellazione dal quadro di avanzamento.

Tale proposta può anche essere provocata dal Comando Superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi quando abbia sufficienti elementi di giudizio.

Nell'uno e nell'altro caso le proposte vengono, dal Comandante superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi, o inoltrate al Ministero della marina per l'esame della commissione di avanzamento degli ufficiali, se trattisi di capi di 1ª classe, o sottoposte all'esame della commissione di avanzamento presso il Comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi, se trattisi di sottufficiali fino al grado di capo di 2ª classe incluso.

Il giudizio negativo delle predette commissioni dà luogo alla cancellazione del sottufficiale dal quadro di avanzamento. Del provvedimento relativo viene data comunicazione motivata agli interessati.

Art. 61.

(T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 34, 3° comma, modif.).

Entrata in vigore dei quadri di avanzamento.

I quadri di avanzamento fino al grado di capo di 1ª classe divengono esecutivi dalla data di pubblicazione all'Ordine del giorno del Comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi.

I quadri di avanzamento al grado di sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi sono resi definitivi quando approvati dal Ministro della marina, il quale ha facoltà di approvarli anche soltanto in parte ed eseguirvi tutti gli spostamenti ch'egli ritenga più rispondenti nell'interesse dell'amministrazione militare marittima.

Art. 62.

Decadenza dei quadri di avanzamento.

All'infuori di quelli compilati in seguito a concorso, i quadri di avanzamento a sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi e quelli ai vari gradi dei sottufficiali e militari del Corpo Reale equipaggi marittimi, cessano di aver vigore con la data dell'ordine di convocazione delle competenti commissioni per la compilazione dei nuovi quadri ordinari. I sottufficiali inscritti, in seguito ad avanzamento a scelta eccezionale, nei quadri che vanno a scadere, vengono però riconfermati, nel loro ordine, in testa ai nuovi quadri ordinari.

Art. 63.

Inidoneità agli uffici del grado ed esclusioni definitive dall'avanzamento.

Ai sottufficiali dichiarati non idonei agli uffici del grado ed a quelli esclusi definitivamente dall'avanzamento si applicano rispettivamente gli articoli 90 lettera *d)* e 91.

Art. 64.

Reclami contro i deliberati delle commissioni di avanzamento.

I reclami presentati contro i deliberati delle commissioni di avanzamento di cui agli articoli 56 e 57 sono giudicati dal Ministro per la marina. Questi ha facoltà di richiedere sui reclami stessi il parere delle competenti commissioni di avanzamento.

Art. 65.

Decorrenza delle promozioni a capo di 1ª, 2ª e 3ª classe ed a sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi.

Il secondo capo, il capo di 3ª, quello di 2ª e quello di 1ª classe sono promossi al grado superiore man mano che in questo si verificano vacanze e nell'ordine risultante dal quadro di avanzamento in cui sono inscritti.

CAPO 3°.

Condizioni per l'avanzamento ai singoli gradi.

Art. 66.

(T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 26, 6° e 7° comma - 28, 30, 1° comma - 31 e 32, 1° comma; R. D. L. 3 marzo 1927, n. 756; art. 11 e 12; R. D. L. 22 gennaio 1928, n. 551, art. 2, modif.).

Avanzamento ordinario dei sottufficiali di carriera e dei militari volontari.

I sottufficiali di carriera della R. Marina ed i militari volontari del Corpo Reale equipaggi marittimi concorrono all'avanzamento ordinario (anzianità, scelta comparativa e concorso) quando si trovino nelle condizioni generali e di imbarco prescritte dalle seguenti tabelle *A* e *B*. Essi sono inscritti nei rispettivi quadri di avanzamento nella misura indicata nella colonna n. 7 della tabella *A*.

Condizioni generali

TABELLA A.

GRADO da	GRADO a	Avanzamento	Periodi di permanenza nel grado	Altre condizioni	Aliquota di ruolo da scrutinarsi per l'avanzamento	Aliquota di scrutinati da inscrivere in quadro
1	2	3	4	5	6	7
Comune di 1ª classe	Sotto capo	Anzianità	Minimo 1 anno Massimo 3 anni	-	Corso di arruolamento	Tutti gli idonei
Sotto capo brevettato (*)	2° capo	Scelta compar.	Al termine della ferma ordinaria di 6 anni	Accoglimento della domanda di rafferma	Corso di promozione a sotto capo brevettato. Per i sotto capi brevettati promossi dopo l'esame di riparazione del corso I. G. P., graduatoria a parte	Tutti gli idonei
2° capo	Capo di 3ª classe	Scelta compar.	Minimo 6 anni (**)	Esito favorevole degli esami di fine Corso P.	Fra tutti quelli in condizione, nel limite del quadruplo del numero delle vacanze previste fino al 31 dicembre dell'anno successivo negli organici dei capi di 1ª, 2ª e 3ª classe della rispettiva categoria e specialità	Numero delle vacanze previste fino al 31 dicembre dell'anno successivo negli organici dei capi di 1ª, 2ª e 3ª classe della rispettiva categoria e specialità, più il 40 % delle stesse con arrotondamento in eccesso
Capo di 3ª classe	Capo di 2ª classe	Scelta compar.	Minimo 2 anni	—	Fra tutti quelli in condizione, nel limite del doppio delle vacanze previste fino al 31 dicembre dell'anno successivo negli organici dei capi di 1ª e 2ª classe della rispettiva categoria e specialità	Numero delle vacanze previste fino al 31 dicembre dell'anno successivo negli organici dei capi di 1ª e 2ª classe, più il 35 % delle stesse con arrotondamento in eccesso
Capo di 2ª classe	Capo di 1ª classe	Scelta compar. (musicanti per concorso)	Minimo 2 anni	—	Fra tutti quelli in condizione, nel limite del quadruplo delle vacanze previste fino al 31 dicembre dell'anno successivo negli organici dei capi di 1ª classe della rispettiva categoria e specialità	Numero delle vacanze previste fino al 31 dicembre dell'anno successivo negli organici dei capi di 1ª classe della rispettiva categoria e specialità, più il 30 % delle stesse con arrotondamento in eccesso
Capo di 1ª classe	Sottotenente C. R. E. M.	Scelta compar. ed esami	Minimo 1 anno	Esito favorevole esami avanzamento a sottotenente C. R. E. M.	Fra tutti quelli in condizione, che abbiano sostenuto con esito favorevole i prescritti esami di idoneità, nel limite del triplo delle vacanze previste fino al 31 dicembre dell'anno successivo negli organici dei sottotenenti della rispettiva categoria. In nessun caso il numero degli scrutinati sarà inferiore a 6 per ogni categoria	Numero delle vacanze previste fino al 31 dicembre dell'anno successivo negli organici dei sottotenenti della rispettiva categoria più il 25 % delle stesse con arrotondamento in eccesso. In nessun caso il numero degli inscritti in quadro sarà inferiore a 2 per ogni categoria

(*) La classifica di sotto capo brevettato viene conferita con le norme dell'articolo 69. I sotto capi volontari a premio vincolati a ferme complementari vengono scrutinati per la promozione un mese prima del congedamento (vedi articolo 70 ultimo comma).

(**) Non compresa nei 6 anni la permanenza nel vecchio grado di 2° capo previsto dagli ordinamenti anteriori al presente T. U.

TABELLA B.

Periodi minimi d'imbarco

stabiliti per l'avanzamento dei sottufficiali di carriera e dei volontari ordinari del Corpo Reale equipaggi marittimi.

GRADO da	GRADO a	Marinai, cannonieri, meccanici, torpedinieri E., torpedinieri S., carpentieri	Segnalatori (**) radiotelegrafisti, aiutanti, istruttori educazione fisica	Infermieri, furieri, furieri S.	Torpedinieri minatori	Marinai palombari, musicanti, fuochisti (***), servizi portuali, cannonieri costieri (****)
1	2	3	4	5	6	7
Sotto capo brevettato	2° capo	2 anni e 6 mesi complessivamente da comune di 1ª classe, sotto capo e sotto capo brevettato con un minimo di 1 anno da sotto capo e sotto capo brevettato	1 anno	6 mesi complessivamente da comune di 1ª classe, sotto capo e sotto capo brevettato	6 mesi complessivamente da comune di 1ª classe, sotto capo e sotto capo brevettato	—
2° capo	Capo di 3ª classe	2 anni	1 anno	1 anno	—	—
Capo di 3ª classe	Capo di 2ª classe	—	—	—	—	—
Capo di 2ª classe	Capo di 1ª classe	2 anni complessivamente nei gradi di capo di 3ª e di 2ª classe (*)	—	—	—	—
Capo di 1ª classe	Sottotenente	2 anni e 6 mesi complessivamente nei gradi di capo di 2ª e di 1ª classe (*)	2 anni complessivamente nei gradi di capo di 3ª, 2ª e 1ª classe (*)	1 anno complessivamente nei gradi di capo di 3ª, 2ª e 1ª classe	—	—

(*) I radiotelegrafisti ed i torpedinieri E. brevettati radiomontatori non hanno obbligo d'imbarco.
(**) Vedi disposizioni transitorie (art. 100) per i segnalatori provenienti dalla soppressa categoria semaforisti.
(***) Quelli del ruolo transitorio di cui all'articolo 15 della legge 6 aprile 1911, n. 647.
(****) Vedi disposizioni transitorie (articolo 99)

L'imbarco per l'avanzamento deve essere effettuato su Regie navi in armamento od in riserva, oppure su navi non iscritte nel R. naviglio, purchè addette a servizi dello Stato od a linee sovvenzionate.

Sono considerati, a tutti gli effetti, come imbarcati su navi nella posizione di armamento i sottufficiali della Regia Marina ed i militari del Corpo Reale equipaggi marittimi che si trovino in una delle seguenti posizioni amministrative:

a) imbarcati su aeronavi armate (periodo di effettivo servizio);

b) destinati permanentemente, quale personale di volo, agli aeroscali od alle squadriglie di idrovolanti ed aeroplani che abbiano tutti gli apparecchi, o parte di essi, efficienti, o come equipaggio permanente di apparecchi isolati;

c) destinati a prendere parte ai voli, nelle scuole di aeronautica o di aviazione, allievi compresi.

Sono considerati come destinati permanentemente alle squadriglie:

a) i piloti e gli allievi piloti;

b) gli osservatori, posti alla permanente dipendenza del capo squadriglia;

c) i motoristi, i radiotelegrafisti, i mitraglieri destinati ai voli.

Le disposizioni relative alla posizione di imbarco su Regia nave in armamento cessano di essere applicate a coloro che nel periodo continuativo di sessanta giorni non abbiano compiuto voli od ascensioni (aeronavigazioni).

I sottufficiali ed i militari sbarcati da Regia nave all'estero per brevi missioni sono, per il computo del periodo di imbarco necessario per l'avanzamento, considerati imbarcati per tutto il tempo della missione. In caso di missione prolungata è in facoltà del Ministero di disporre diversamente.

In tempo di guerra i periodi minimi di permanenza nel grado e di imbarco stabiliti per l'avanzamento ordinario dalle tabelle A e B sono ridotti a metà: i secondi capi ed i capi di 1ª classe possono conseguire la promozione al grado superiore senza avere, rispettivamente, seguito il corso P o dato il prescritto esame di abilitazione.

Art. 67.

(T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 29 e 32, 2° comma, modif.).

Avanzamento straordinario
(per merito di guerra ed a scelta eccezionale).

a) L'avanzamento straordinario per merito di guerra può essere conferito ai sottufficiali di carriera della R. Marina ed ai militari volontari del Corpo Reale equipaggi marittimi, indipendentemente da qualsiasi limite di imbarco e di permanenza nel grado, per meriti debitamente accertati in seguito a fatti d'arme avvenuti in tempo ed in zona di guerra. Per tempo di guerra deve intendersi quello intercorrente fra la data della proclamazione dello stato di guerra in tutto od in parte del territorio dello Stato o delle Colonie e la data di cessazione dello stato di guerra stesso.

Le promozioni per merito di guerra hanno decorrenza dalla data dei fatti d'armi che le originarono.

b) L'avanzamento straordinario a scelta eccezionale può essere conferito, nel limite massimo del 4 % del rispettivo ruolo organico, ai sottufficiali di carriera della R. Marina che, oltre ad aver reso nell'esercizio delle proprie attribuzioni ed in casi specifici servizi di eccezionale importanza, siano in possesso di qualità morali, intellettuali, militari e di cultura così preclare da dare pieno affidamento di reggere in modo particolarmente distinto le funzioni del grado superiore.

E' necessario però che i sottufficiali giudicati meritevoli di avanzamento straordinario a scelta eccezionale abbiano, in ogni caso, raggiunto la metà delle condizioni di permanenza nel grado e di imbarco stabilite dalle tabelle A e B dell'articolo precedente; si trovino nel 1° terzo del ruolo del proprio grado ed abbiano superati con successo, quando si tratti di secondi capi e di capi di 1ª classe, rispettivamente, il corso P od i prescritti esami di idoneità all'avanzamento a sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi.

I sottufficiali dichiarati meritevoli di promozione a scelta eccezionale hanno l'assoluta precedenza su tutti gli inscritti nel quadro di avanzamento della propria categoria e sono classificati fra loro secondo l'anzianità di grado.

Il regolamento per l'applicazione del presente testo unico fissa le norme per la compilazione e la trasmissione di proposte di promozione a scelta eccezionale.

Art. 68.

(T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 24; R. D. 9 novembre 1925, n. 2222, art. 6; R. D. L. 3 marzo 1927, n. 756, art. 8, modif.).

Avanzamento a sottocapo dei volontari ordinari ed a premio.

L'avanzamento a sotto capo dei comuni di 1ª classe volontari ordinari ed a premio provenienti dai giovani borghesi, ha luogo ad anzianità per corso di ammissione, nei limiti di tempo indicati nella Tabella A dell'art. 66.

I comuni di 1ª classe volontari ordinari ed a premio della categoria meccanici approvati agli esami del 2° corso vengono, però, promossi sotto capi dal 1° dicembre dell'anno in cui detto corso ha termine.

I comuni di 1ª classe volontari a premio provenienti dal personale di leva vengono aggregati, per la promozione a sotto capo, al corso delle rispettive categorie e specialità uscito dalla scuola dopo il loro passaggio nel personale volontario.

I comuni di 1ª classe volontari ordinari (esclusi i meccanici) giudicati inidonei all'avanzamento, sono sottoposti a due successivi scrutinii ad intervalli di sei mesi. Se confermati inidonei al 3° scrutinio, vengono esclusi definitivamente dall'avanzamento e congedati al termine della ferma volontaria ordinaria, che può, per altro, venir ridotta di autorità, fino al limite massimo corrispondente al servizio prestato.

Tale riduzione non può essere applicata ai militari che non abbiano completamente assolti gli obblighi di leva.

Nel caso di favorevole giudizio, vengono invece promossi in coda al proprio corso, dal 1° del mese successivo alla data di approvazione del relativo quadro di avanzamento.

I comuni di 1ª classe volontari a premio (esclusi i meccanici) giudicati una volta inidonei alla promozione, vengono esclusi definitivamente dall'avanzamento.

I comuni di 1ª classe volontari ordinari ed a premio della categoria meccanici riprovati nelle due sessioni di esami del 2° corso, possono essere ammessi a ripetere l'anno secondo sarà stabilito dal regolamento della scuola. Se dichiarati idonei nelle prescritte prove vengono promossi sotto capi insieme agli appartenenti al successivo corso di arruolamento. In caso negativo vengono trasferiti nella categoria fuochisti per ultimare la ferma volontaria contratta.

Questa, se ordinaria, può venir ridotta di autorità, fino al limite massimo corrispondente al servizio prestato, purchè lo stesso comprenda gli obblighi di leva.

Art. 69.

Classifica di sottocapo brevettato.

I sotto capi volontari ordinari ammessi al corso I. G. P. e giudicati idonei agli esami finali vengono classificati, in

ordine di anzianità, sottocapi brevettati dal 1° del mese successivo agli esami. I riprovati possono ripetere la prova una sola volta nell'anno successivo, senza però frequentare nuovamente il corso. Se giudicati idonei vengono classificati sotto capi brevettati, in coda al proprio corso, dal 1° del mese successivo agli esami di riparazione.

Gli inidonei terminano, da sottocapi, la ferma volontaria ordinaria. Questa può, peraltro, venir ridotta di autorità fino al limite massimo corrispondente al servizio prestato.

I sottocapi volontari a premio che, in seguito al concorso di cui all'art. 8, hanno chiesto ed ottenuto di essere ammessi al corso I. G. P., sono aggregati ai pari grado volontari ordinari e, se idonei agli esami finali, considerati, per la classifica a sottocapo brevettato e per l'ulteriore avanzamento, appartenenti ad un unico corso, ma in coda agli stessi.

Gli inidonei vengono invece subito congedati, a meno che non chiedano ed ottengano la ferma complementare a premio di due anni prevista dall'art. 16.

Art. 70.

(T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 25; R. D. L. 3 marzo 1927, n. 756, art. 10, modif.).

Avanzamento a secondo capo.

L'avanzamento a secondo capo ha luogo a scelta comparativa e nel quadro relativo vengono inseriti tutti i sotto capi brevettati che, avendo presentata la domanda di rafferma nel termine prescritto dall'art. 18, siano, per il complesso dei precedenti disciplinari, morali e professionali, giudicati, dalla commissione di avanzamento, meritevoli di iniziare la carriera di sottufficiale.

La commissione di avanzamento tiene conto, nel giudizio comparativo, delle votazioni di fine corso I. G. P. e forma due distinte graduatorie, comprendendo nella seconda i sottocapi brevettati approvati agli esami di riparazione. Questi seguono, nella graduatoria generale, i compagni di corso.

La promozione a 2° capo di carriera ha la stessa decorrenza della rafferma.

I sottocapi brevettati per i quali la commissione di avanzamento ha pronunciata la sospensiva di cui al quarto comma dell'art. 18, vengono, qualora chiedano di rimanere in servizio senza vincolo di ferma per il termine massimo di un anno, ripresi in esame in occasione di nuove riunioni della commissione di avanzamento.

Detti sottocapi brevettati, se giudicati idonei, vengono promossi in coda al proprio corso con decorrenza dal 1° del mese successivo al termine della decretata sospensiva; se giudicati inidonei vengono invece subito inviati in congedo.

I sotto capi volontari a premio vincolati a ferme complementari vengono presi in esame per l'avanzamento un mese prima del congedamento e, se giudicati idonei, promossi secondi capi all'atto del congedamento.

Art. 71.

(T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 25, R. D. L. 3 marzo 1927, n. 756, art. 10, modif.).

Avanzamento a capo di 3ª classe.

L'avanzamento ordinario a capo di 3ª classe ha luogo con il criterio della scelta comparativa fra i secondi capi nelle condizioni e nel numero indicati nelle tabelle *A* e *B* dell'articolo 66.

La commissione di avanzamento tiene conto, nel giudizio comparativo, delle votazioni di fine corso P.

Sono temporaneamente esclusi dall'avanzamento i secondi capi:

a) rinunciatari od esclusi dal corso P. o riprovati agli esami relativi;

b) giudicati non idonei all'avanzamento dalla competente commissione;

c) cancellati dai quadri di avanzamento a norma dell'art. 60;

d) presi in esame per la scelta comparativa e non compresi, sebbene giudicati idonei, nel quadro di avanzamento, mentre nello stesso sono inscritti secondi capi di loro meno anziani.

Sono definitivamente esclusi dall'avanzamento i secondi capi che si trovino:

1°) per 2 volte in una o promiscuamente in due delle condizioni previste nella lettera *a*);

2°) per 2 volte consecutive o non consecutive, alla distanza non inferiore a 10 mesi, nelle condizioni di cui alle lettere *b*) o *c*);

3°) per 4 volte consecutive o non consecutive, alla distanza non inferiore a mesi 30, nelle condizioni di cui alla lettera *d*);

4°) per una volta in una delle condizioni di cui alla lettera *a*) ed una volta, alla distanza non inferiore a 10 mesi, nelle condizioni di cui alle lettere *b*) o *c*);

5°) per una volta nelle condizioni di cui alla lettera *a*) od alla lettera *b*) e 2 volte, alla distanza non inferiore a 20 mesi, nelle condizioni di cui alla lettera *d*).

Art. 72.

Avanzamento a capo di 2ª classe.

L'avanzamento ordinario a capo di 2ª classe ha luogo con il criterio della scelta comparativa fra i capi di 3ª classe nelle condizioni e nel numero indicati nelle tabelle *A* e *B* dell'art. 66.

Sono temporaneamente esclusi dall'avanzamento i capi di 3ª classe:

a) giudicati non idonei all'avanzamento dalla competente commisisone;

b) cancellati dai quadri di avanzamento, come all'articolo 60.

c) presi in esame per la scelta comparativa e non compresi, sebbene giudicati idonei, nel quadro di avanzamento mentre nello stesso sono inscritti capi di 3ª classe di loro meno anziani.

Sono definitivamente esclusi dall'avanzamento i capi di 3ª classe che si trovino:

1°) per due volte consecutive o non consecutive, alla distanza non inferiore a 10 mesi, nelle condizioni di cui alle lettere *a*) o *b*);

2°) per quattro volte consecutive o non consecutive, alla distanza non inferiore a mesi 30, nelle condizioni di cui alla lettera *c*);

3°) per una volta nelle condizioni di cui alle lettere *a*) o *b*) e 2 volte, alla distanza non inferiore a 20 mesi, nelle condizioni di cui alla lettera *c*).

Art. 73.

(T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 30, 2° comma, modif.).

Avanzamento a capo di 1ª classe.

L'avanzamento ordinario a capo di 1ª classe ha luogo, salvo la eccezione di cui all'ultimo comma, con il criterio della scelta comparativa fra i capi di 2ª classe nelle condizioni e nel numero indicati nelle tabelle *A* e *B* dell'art. 66.

Sono temporaneamente esclusi dall'avanzamento i capi di 2ª classe:

a) giudicati non idonei all'avanzamento dalla commissione;

b) cancellati dai quadri di avanzamento, come all'articolo 60;

c) presi in esame per la scelta comparativa e non compresi, sebbene giudicati idonei, nel quadro di avanzamento, mentre nello stesso sono inscritti capi di 2ª classe di loro meno anziani.

Sono definitivamente esclusi dall'avanzamento i capi di 2ª classe, che si trovino:

1°) per due volte consecutive o non consecutive, alla distanza non inferiore a 10 mesi, nelle condizioni di cui alle lettere *a*) o *b*);

2°) per quattro volte consecutive o non consecutive, alla distanza non inferiore a mesi 30, nelle condizioni di cui alla lettera *c*);

3°) per una volta nelle condizioni di cui alle lettere *a*) o *b*) e due volte, alla distanza non inferiore a 20 mesi, nelle condizioni di cui alla lettera *c*).

L'avanzamento a capo musicante di 1ª classe ha luogo in seguito a concorso, indetto con le modalità stabilite dal regolamento, fra i capi musicanti di 2ª classe in ruolo, nel numero quadruplo a quello dei posti messi a concorso.

Art. 74.

(T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 27; R. D. L. 9 novembre 1924, n. 1992, art. 6; R. D. L. 22 gennaio 1928, n. 551, art. 1, modif.).

Avanzamento ordinario a sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi in servizio permanente effettivo.

L'avanzamento ordinario a sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi in servizio permanente effettivo ha luogo, con il criterio della scelta comparativa, fra i capi di 1ª classe nelle condizioni e nel numero indicati nelle tabelle *A* e *B* dell'art. 66.

La commissione di avanzamento tiene conto, nel giudizio comparativo, delle votazioni degli esami di idoneità di cui all'art. 13, della navigazione, delle benemerenze di guerra, nonchè di tutti gli altri elementi ad essa sottoposti.

Sono temporaneamente esclusi dall'avanzamento i capi di 1ª classe:

a) rinunciatari od esclusi o riprovati agli esami di idoneità di cui all'art. 13;

b) giudicati non idonei all'avanzamento dalla competente commissione;

c) cancellati dal quadro di avanzamento come all'articolo 60;

d) presi in esame per la scelta comparativa e non compresi, sebbene giudicati idonei, nel quadro di avanzamento, mentre nello stesso sono inscritti capi di 1ª classe di loro meno anziani.

Sono definitivamente esclusi dall'avanzamento i capi di 1ª classe che si trovino:

1°) per 2 volte in una o promiscuamente in due delle condizioni di cui alla lettera *a*);

2°) per 2 volte consecutive o non consecutive, alla distanza non inferiore a 10 mesi, nelle condizioni di cui alle lettere *b*) o *c*);

3°) per 4 volte consecutive o non consecutive, alla distanza non inferiore a mesi 30, nelle condizioni di cui alla lettera *d*);

4°) per una volta in una delle condizioni di cui alla lettera *a*) ed una volta, alla distanza non inferiore a 10 mesi, nelle condizioni di cui alle lettere *b*) o *c*);

5°) per una volta nelle condizioni di cui alla lettera *a*) o alla lettera *b*) e 2 volte, alla distanza non inferiore a 20 mesi, nelle condizioni di cui alla lettera *d*).

TITOLO II.

Personale di leva.

Art. 75.

(T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 36, 1° comma, modif).

Classifica a comune di 2ª classe.

Gli arruolati di leva vengono, all'atto della vestizione, classificati comuni di 2ª classe, tanto se assegnati alla categoria marinai quanto se assegnati alle altre categorie e specialità del Corpo Reale equipaggi marittimi.

Art. 76.

(T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 36, 6° comma e art. 40, 3° comma, modif.).

Classifica a comune di 1ª classe.

Il regolamento per l'applicazione del presente testo unico fissa le condizioni per la classifica a comune di 1ª classe dei comuni di 2ª classe di leva.

La classifica stessa è conferita, nei limiti delle tabelle delle singole destinazioni, a cura delle autorità e con le modalità indicate nel regolamento.

I comuni di 2ª classe T. S. che hanno superato il tirocinio pratico di cui all'art. 26 sono, dal 1° del mese successivo al termine del quarto mese di servizio, classificati comuni di prima classe T. S. indipendentemente dai limiti indicati nel comma precedente.

Gli inidonei ripetono il tirocinio pratico e, se promossi agli esami relativi, vengono classificati comuni di 1ª classe T. S. dal primo del mese successivo all'8° mese di servizio. In caso contrario perdono la caratteristica T. S. e seguono la sorte degli ordinari militari di leva.

Art. 77.

(T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 38 e 40, 4° comma, modif.).

Avanzamento a sottocapo.

Il regolamento per l'applicazione del presente testo unico fissa i limiti e le norme per l'avanzamento e la promozione a sottocapo dei comuni di prima classe di leva.

Sono competenti a concedere la promozione a sottocapo di leva le autorità indicate nel regolamento.

I comuni di 2ª classe L. o D. non ammessi o rimandati dai corsi allievi ufficiali di complemento e rimasti alla leva di mare sono presi in esame, per l'avanzamento, dalla commissione di cui all'art. 56 dopo aver seguito e superato il tirocinio pratico di cui all'art. 26: se giudicati idonei vengono promossi sottocapi L. o D., ad anzianità senza limitazione di posti, dal primo del mese successivo al termine del 3° mese di servizio.

Gli allievi L. o D. riprovati agli esami ripetono il tirocinio pratico e, nel caso di favorevole esito, vengono ripresi in esame per l'avanzamento, insieme ai dichiarati inidonei al primo scrutinio, dopo tre mesi dalla prima esclusione: se giudicati idonei sono promossi sotto capi L. o D., ad anzianità, dal primo del mese successivo.

Gli allievi L. o D., comunque esclusi per due volte dall'avanzamento, perdono la caratteristica e seguono la sorte dei militari ordinari di leva.

I comuni di prima classe T. S. sono, dopo 7 mesi di servizio, dei quali 3 con classifica di comune di prima classe, presi in esame, per l'avanzamento, dalla commissione di

cui all'art. 56; se giudicati idonei vengono promossi sottocapi T. S., ad anzianità, dal 1° del mese successivo all'ottavo mese di servizio.

I comuni di prima classe T. S. esclusi dall'avanzamento vengono ripresi in esame, dalla commissione di cui all'articolo 56, dopo 6 mesi dal primo scrutinio: se giudicati idonei sono promossi sottocapi T. S. ad anzianità dal primo del mese successivo.

I comuni di prima classe T. S. esclusi due volte dall'avanzamento, perdono la classifica T. S. e seguono la sorte dei militari ordinari di leva.

Art. 78.

(T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 40, 5° comma, modif.).

Avanzamento ordinario a secondo capo.

L'avanzamento ordinario a secondo capo può aver luogo, nel personale di leva in servizio, soltanto fra i sotto capi L., D. e T. S.

È in facoltà del Ministero della marina, in relazione alle esigenze di servizio, di far prendere in esame, per l'avanzamento, anche limitatamente ad alcune categorie e specialità, i sotto capi L e D, con sei mesi di grado e con 12 a 18 mesi di servizio.

I sotto capi L. e D. debbono, comunque, essere scrutinati un mese prima del congedamento.

I sottocapi T. S., che hanno superato l'esame di cui all'art. 26, vengono scrutinati, per l'avanzamento, un mese prima del congedamento.

I sotto capi L. e D. scrutinati nei primi 18 mesi di servizio vengono, se dichiarati idonei, promossi secondi capi dal primo del mese successivo alla data di approvazione del relativo quadro di avanzamento.

I sottocapi L., D. e T. S., scrutinati un mese prima del congedamento, vengono, se dichiarati idonei, promossi secondi capi all'atto del congedamento.

L'avanzamento ordinario a secondo capo dei sotto capi L. e D. ha luogo ad anzianità ed il giudizio relativo è demandato, con le modalità previste per l'avanzamento del personale volontario, alla commissione di cui all'art. 56.

Art. 79.

(T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 39, 4° e 5° comma; R. D. L. 22 gennaio 1928, n. 551, art. 3, modif.).

Avanzamento ordinario a capo di 3ª classe.

L'avanzamento ordinario a capo di terza classe di leva, è limitato ai secondi capi D. vincolati al maggiore servizio di anni 3 di cui all'art. 32.

I secondi capi D. di cui sopra sono presi in esame, per l'avanzamento, quando contino 18 mesi di grado: se dichiarati idonei vengono promossi capi di terza classe dal primo del mese successivo alla data di approvazione del relativo quadro; se esclusi dall'avanzamento vengono prosciolti dal vincolo triennale ed inviati in congedo, ai sensi dell'articolo 33.

L'avanzamento ordinario a capo di terza classe dei secondi capi D. ha luogo ad anzianità ed il giudizio relativo è demandato, con le modalità fissate per l'avanzamento del personale volontario, alla commissione di cui all'art. 56.

Art. 80.

(T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 39, 6° comma; R. D. L. 22 gennaio 1928, n. 551, art. 3, modif.).

Avanzamento ordinario a capo di seconda classe.

L'avanzamento ordinario a capo di 2ª classe di leva è limitato ai capi di 3ª classe D. che lasciano il servizio dopo aver compiuto il vincolo di servizio triennale di cui all'articolo 32.

I capi di 3ª classe D. di cui sopra sono presi in esame, per l'avanzamento, un mese prima del congedamento e, se dichiarati idonei, vengono promossi capi di 2ª classe D. all'atto del congedamento.

L'avanzamento ordinario a capo di 2ª classe dei capi di 3ª classe D. ha luogo ad anzianità ed il giudizio relativo è demandato, con le modalità previste per l'avanzamento del personale volontario, alla commissione di cui all'art. 56.

Art. 81.

Avanzamento straordinario per merito di guerra.

L'avanzamento straordinario per merito di guerra può essere conferito a tutti i sottufficiali ed ai militari di leva con le stesse modalità previste per il personale volontario e di carriera.

TITOLO III.

Personale in congedo.

Art. 82.

(R. D. 23 maggio 1915, n. 748, art. 1; D. Lt. 23 marzo 1916, n. 379 modif.).

Avanzamento del personale in congedo.

I sotto capi ed i comuni del Corpo Reale equipaggi marittimi non possono, durante la posizione di congedo, conseguire avanzamento.

I sottufficiali in congedo possono progredire di un sol grado. L'avanzamento ha luogo, per essi, ad anzianità per ruolo e per grado, nei limiti fissati ciascun anno dal Ministero della Marina, in relazione alle necessità della mobilitazione.

A tale uopo le commissioni di avanzamento di cui agli articoli 57 e 56, prendono, rispettivamente, in esame un numero di capi di 1ª classe e di sottufficiali degli altri gradi doppio di quello fissato quale limite per le promozioni a sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi nella riserva navale ed a capo di 1ª, 2ª e 3ª classe.

L'avanzamento dei sottufficiali in congedo deve, in ogni caso, seguire quello dei colleghi di carriera di pari grado ed anzianità della rispettiva categoria e specialità, fatta astrazione da coloro che, per qualsiasi motivo, siano stati comunque esclusi o pretermessi nell'avanzamento o per i quali sia sospeso il giudizio.

Per i sottufficiali in congedo non sono prescritti periodi di imbarco, nè corsi od esami di abilitazione al grado superiore. Sono definitivamente esclusi dall'avanzamento i sottufficiali in congedo dichiarati per due volte, anche non consecutive, inidonei all'avanzamento.

PARTE TERZA

STATO DEI SOTTUFFICIALI

Art. 83.

(T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 15, 2° comma, modif.).

Stato di sottufficiale.

Lo stato di sottufficiale è costituito dal complesso dei doveri e dei diritti derivanti dal grado.

Con la posizione di sottufficiale in servizio non è compatibile l'esercizio di alcuna professione o mestiere, e, in generale, di qualsiasi occupazione non conforme allo stato di sottufficiale, salvo le eccezioni che il Ministero della marina potrà fare per i musicanti.

Art. 84.

(T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 15, 3° comma, art. 26, 1° comma, modif.).

Grado.

Il grado di 2° capo è dato con determinazione ministeriale; quello di capo di 3ª, di 2ª e 1ª classe con decreto ministeriale.

Non sono concessi gradi onorari.

Art. 85.

Suddivisione dei sottufficiali.

I sottufficiali della Regia marina si distinguono in:

a) sottufficiali di carriera;

b) sottufficiali di leva;

c) sottufficiali in congedo.

I sottufficiali in congedo provengono dai sottufficiali di carriera e da quelli di leva e formano, agli effetti della mobilitazione, un unico ruolo distinto per gradi, categorie e specialità.

Art. 86.

Anzianità di grado.

L'anzianità è assoluta e relativa.

L'anzianità assoluta consiste nella durata della permanenza nel grado, salve le deduzioni stabilite dal presente testo unico.

L'anzianità relativa consiste nell'ordine di precedenza gerarchica del sottufficiale nei ruoli del grado e ne determina il posto tra i colleghi.

Art. 87.

Computo dell'anzianità.

L'anzianità assoluta è stabilita dalla data indicata nella determinazione o nel decreto di cui all'art. 84.

Negli eventuali passaggi di categoria, di cui ai due ultimi comma dell'art. 21, i sottufficiali conservano l'anzianità posseduta prima del trasferimento.

A parità di anzianità di grado, la precedenza è stabilita dall'età, ed a parità di questa dalle anzianità nei gradi inferiori fino a quello in cui non si riscontra parità di anzianità. In tal grado, però, il sottufficiale che ha goduto di avanzamento straordinario deve essere considerato come avente la stessa anzianità assoluta già posseduta nel grado medesimo dal sottufficiale dello stesso ruolo al quale trovasi anteposto al momento della determinazione della precedenza suddetta, che abbia avuto andamento normale di carriera e non abbia subìto deduzioni di anzianità.

E' computato nell'anzianità il tempo passato in aspettativa per motivi di salute.

Art. 88.

Aspettativa.

L'aspettativa è la posizione del sottufficiale esonerato temporaneamente dal servizio effettivo per una delle seguenti cause:

a) infermità temporanee;

b) motivi privati.

Essa è applicabile soltanto ai capi di 1ª, 2ª e 3ª classe con almeno 12 anni di servizio e decorre dal giorno indicato nel decreto ministeriale che la dispone.

E' disposta a domanda o di autorità per la causa di cui alla lettera a); soltanto a domanda per la causa di cui alla lettera b).

La causa indicata nella lettera a) deve essere accertata nei modi stabiliti dal regolamento; quella della lettera b) deve essere giustificata dall'interessato.

L'accettazione della domanda d'aspettativa per motivi privati è subordinata alle esigenze di servizio e la concessione relativa può, per esigenze di servizio, essere revocata.

Le aspettative per infermità e per motivi privati non possono eccedere la durata di due anni in un quinquennio e sono concesse a periodi non superiori ad un anno: soltanto eccezionalmente il ministero può consentire che la durata complessiva dell'aspettativa venga prorogata, nel quinquennio, di sei mesi.

Due periodi di aspettativa per motivi di salute o di famiglia, interrotti da un ritorno in servizio inferiore ai 3 mesi, si sommano, agli effetti della durata massima del secondo periodo, nel senso che le due aspettative non debbono superare il prescritto periodo di un anno. Se il ritorno in servizio ha avuta durata superiore ai 3 mesi ma inferiore ai 6, il secondo periodo di aspettativa non può eccedere i 6 mesi.

Scaduti i periodi massimi di cui sopra, il capo di prima, seconda e terza classe deve riprendere servizio, a meno che non ne venga dispensato per infermità od a domanda, come è previsto nel successivo art. 90 lettere b) e c).

Agli effetti dell'anzianità, il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato interamente per gli eventuali avanzamenti di grado ed agli effetti degli aumenti periodici di stipendio.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato. I capi di prima, seconda e terza classe che cessano da tale posizione prendono, nel ruolo, il posto di anzianità che loro spetta dedotto il tempo passato in aspettativa.

Agli effetti del computo del servizio utile pel conseguimento della pensione il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato per metà. Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato.

Art. 89.

Sospensione dal grado.

La sospensione priva temporaneamente del grado il sottufficiale e lo fa discendere alla condizione di comune di seconda classe, facendogli perdere, per tutta la sua durata, l'autorità, le attribuzioni, l'anzianità ed i distintivi del grado, la carica, nonchè tutti i diritti e i vantaggi inerenti alla posizione di sottufficiale.

E' inflitta, con decreto ministeriale, ai sottufficiali di carriera e di leva ed a quelli in congedo:

a) a tempo indeterminato, come provvedimento di precauzione, quando si tratti di procedimento penale per reati d'indole indecorosa e non sia stato spiccato mandato di cattura;

b) per tutta la durata della detenzione preventiva o di quella in espiazione di pena che non implichi la rimozione.

La sospensione dal grado viene revocata a tutti gli effetti quando il procedimento penale ha termine con ordinanza o sentenza definitiva escludenti la esistenza del fatto imputato o la partecipazione ad esso del sottufficiale incolpato.

Qualora però si tratti di sottufficiale di carriera e dal procedimento penale emergano a suo carico gravi manchevolezze morali o disciplinari, il Ministero della Marina convoca la commissione di avanzamento di cui all'art. 56 per giudicare, in conformità del successivo art. 90, *d*), della opportunità di mantenere lo stesso in servizio.

Art. 90.

(T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 15; 4° e 5° comma; 21 e 52; R. D. L. 3 marzo 1927, n. 756, art. 14, modif.).

Cessazione dal servizio.

Il sottufficiale può cessare dal servizio:
a) per età;
b) per infermità;
c) a domanda;
d) di autorità;
e) di ufficio.

a) *Per età.* — I sottufficiali di carriera cessano dal servizio per collocamento a riposo al compimento del 52° anno di età.

Il limite predetto viene prolungato fino al compimento del 20° anno di servizio effettivo in confronto dei sottufficiali di carriera che tale periodo di servizio non abbiano raggiunto all'età di 52 anni.

Ai capi di 1ª classe inscritti nei quadri di avanzamento, ai quali spetti la promozione a posti già vacanti, od a quelli che, in seguito a scioglimento di riserva, siano inscritti in quadro di avanzamento prima di pari grado già promossi, si applica il limite di età prescritto per il grado di sottotenente del Corpo Reale Equipaggi Marittimi.

b) *Per infermità.* — Sono dispensati dal servizio per infermità i sottufficiali di carriera e di leva in seguito ad inabilità permanente al servizio militare incondizionato. Per i sottufficiali di carriera tale inabilità può essere pronunciata soltanto dopo la scadenza del termine massimo di aspettativa.

c) *A domanda.* — Sono dispensati dal servizio a domanda i sottufficiali di carriera e quelli di leva vincolati a servizio triennale in seguito:

1° ai proscioglimenti dalla rafferma e dal vincolo triennale di cui agli articoli 19 *a*) e 33 *a*);

2° all'accoglimento di domanda presentata al termine della rafferma o successivamente con le modalità e le limitazioni di cui all'art. 22;

3° a nomina all'impiego civile di Stato, di cui al successivo art. 96.

In tempo di guerra non sono ammesse dispense dal servizio a domanda.

d) *Di autorità.* — Sono dispensati dal servizio di autorità i sottufficiali di carriera e quelli di leva vincolati a servizio triennale, in seguito al parere della commissione di avanzamento di cui all'art. 56;

1° per scarso rendimento in servizio, per gravi deficienze professionali e per inidoneità alle funzioni del grado;

2° per abituale cattivo comportamento in servizio o privato, per speciale grave mancanza disciplinare o per condanna penale non seguita da rimozione, purchè questi motivi non siano tali da imporre la retrocessione dal grado.

e) *Di ufficio.* — Sono dispensati dal servizio, di ufficio, i sottufficiali di carriera e quelli di leva vincolati a servizio triennale, in seguito:

1° a matrimonio religioso non valido agli effetti civili;

2° a concessione di assentimento a contrarre matrimonio in via eccezionale, salvo i casi di permessi *in extremis*;

3° a perdita del grado per retrocessione o per rimozione;

4° a degradazione.

La dispensa di ufficio per degradazione è applicabile anche ai sottufficiali in servizio di leva.

Il sottufficiale di carriera che lascia il servizio nelle condizioni previste dalle vigenti leggi sulle pensioni per il collocamento a riposo, è collocato in tale posizione. Il Ministero ha peraltro facoltà di sospendere il collocamento a riposo, sia a domanda che per il raggiungimento del limite di età, durante il tempo di guerra e per i sottufficiali destinati o imbarcati all'estero o quando superiori interessi nazionali lo richiedano. In tal caso i sottufficiali stessi continuano a far parte dei ruoli organici.

Le dispense dal servizio per infermità, di autorità e di ufficio comportano il proscioglimento di ufficio dalle ferme e dalle rafferme, di cui agli articoli 19 e 33.

I sottufficiali in servizio di leva, incorsi nella retrocessione in seguito a condanna per furto od in seguito ai motivi indicati nel successivo art. 92, lettera *a*), n. 9, fanno invece, passaggio alle compagnie di disciplina (speciale o di punizione) per ultimarvi gli obblighi di leva.

Il sottufficiale sottoposto a procedimento penale o disciplinare per imputazione da cui possa derivare la perdita o la riduzione del trattamento di quiescenza eventualmente spettantegli, non può essere dispensato dal servizio fino all'esito definitivo del procedimento medesimo.

I provvedimenti di cui al presente articolo sono presi con decreto ministeriale se trattisi di capi di 1ª, 2ª e 3ª classe; con determinazione ministeriale se trattasi di secondi capi.

I provvedimenti per collocamenti a riposo d'autorità sono emanati di concerto col Ministro per le finanze, secondo il disposto del secondo comma dell'art. 22 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480.

Art. 91.

Collocamento a riposo dei sottufficiali di carriera esclusi definitivamente dall'avanzamento.

I sottufficiali di carriera esclusi definitivamente dall'avanzamento rimangono in servizio fino al raggiungimento delle condizioni previste per la liquidazione del minimo della pensione stabilita per il loro grado.

I capi di 1ª classe esclusi definitivamente dall'avanzamento in base a rinuncia, esclusione e riprovazione agli esami di idoneità di cui all'art. 13 rimangono, però, in servizio fino al raggiungimento del prescritto limite di età.

Art. 92.

Perdita del grado.

I sottufficiali di carriera, di leva ed in congedo, possono perdere il grado in seguito a:
a) retrocessione;
b) rimozione;
c) degradazione.

a) *Retrocessione.* — La retrocessione toglie il grado al sottufficiale, facendolo discendere alla condizione di comune di 2ª classe e lo priva di qualunque diritto, autorità e prerogativa inerente al suo stato.

La retrocessione può essere applicata per uno dei seguenti motivi:

1° matrimonio contratto senza autorizzazione (eccettuati i sottufficiali in congedo);

2° interdizione civile, salvo il caso che l'interdizione sia stata pronunciata per infermità mentale proveniente da causa di servizio;

3° perdita della cittadinanza;

4° atti politici contrari al giuramento;

5° appartenenza ad associazioni, enti od istituti costituiti nel Regno o fuori ed operanti, anche solo in parte, in modo clandestino od occulto, od i cui soci siano comunque vincolati al segreto;

6° cattiva condotta abituale, dopo esauriti tutti gli altri mezzi disciplinari;

7° grave mancanza disciplinare;

8° azione disdicevole e contraria all'onore, o al decoro o alla delicatezza;

9° colpe di carattere indecoroso, come sodomia, pederastia, tentativo di stupro, camorra, pubblica mendicazione, infermità simulata per ottenere la riforma e simili, quando siffatte colpe non rientrino nel dominio della legge penale;

10° diserzione quando non sia stata punita come reato.

La retrocessione del sottufficiale è proposta al Ministro dal Comandante superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi, udito il parere della commissione di disciplina di cui all'art. 93. La commissione di disciplina può, per i sottufficiali in congedo, esprimere il suo parere anche in contumacia degli interessati.

Nei casi previsti dai nn. 1, 2, 3, 5 e 10, non occorre parere della commissione di disciplina, bastando la semplice prova del fatto.

Indipendentemente dai motivi di cui sopra, e in seguito al parere affermativo della predetta commissione di disciplina, può essere disposta la retrocessione dal grado dei sottufficiali condannati a pena che non implichi per sè stessa la perdita del grado, se la gravità degli elementi lo consigli.

b) *Rimozione.* — La rimozione, oltre che nei casi in cui la legge penale militare la prevede come pena od effetto penale, si applica, di ufficio, in seguito a condanna:

1° a pena restrittiva della libertà personale per un tempo maggiore di cinque anni;

2° a qualunque pena per i delitti previsti dal Codice penale comune nel Libro II, titolo I, Capi I, II, IV e V, nel Titolo II, Capo I (art. 314, 315 e 316) e Capo II (art. 349, 350 e 351), nel Titolo III (art. 368, 371, 372, 373, 374, 375 e 377), nel Titolo V (art. 416, 418, 419, 420 e 421), nel Titolo VI, Capo I e Capo III (art. 449), nel Titolo VII, Capo I e Capo II (art. 476, 477, 478, 479, 480, 482, 483, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491 e 492), Capo III (art. 495), nel Titolo IX, Capo I (art. 519, 520 e 521), Capo II (art. 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537), nel Titolo XI, Capo II (articolo 564), nel Titolo XIII, Capo I (art. 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633 e 634) e Capo II, nonchè per i delitti preveduti dal Codice di commercio, Libro III, Titolo VIII, Capo I e Capo II (art. 862, 863, 864, comma I, 865 e 866).

3° ad una pena restrittiva della libertà personale che importi la interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici.

La sentenza di condanna pronunciata all'estero ad una pena che, secondo le disposizioni vigenti nel Regno, importerebbe la perdita del grado, produce la rimozione quando abbia ottenuto il riconoscimento nello Stato, a termini del Codice di procedura penale.

La rimozione ha gli stessi effetti della retrocessione.

c) *Degradazione.* — La degradazione, importando per legge l'espulsione dalla R. Marina, fa perdere, di ufficio, il grado ai sottufficiali condannati a tale pena.

I provvedimenti di cui al presente articolo sono attuati mediante decreto ministeriale se trattisi di capi di 1ª, 2ª o 3ª classe; con determinazione ministeriale negli altri casi.

Art. 93.

Commissione di disciplina. Disposizioni generali.

Il sottufficiale di carriera, di leva ed in congedo, responsabile di atti ritenuti incompatibili con il grado, previsti dal precedente art. 92, lettera *a*) nn. 4, 6, 7, 8 e 9 deve essere sottoposto ad una commissione di disciplina, previa inchiesta svolta secondo le norme contenute nel regolamento.

La commissione, basandosi esclusivamente sulla propria convinzione e sul sentimento dell'onore e del dovere, deve dichiarare se il sottufficiale sottoposto al suo giudizio sia ancora meritevole di conservare il grado.

La decisione di sottoporre il sottufficiale di carriera e di leva a commissione di disciplina spetta, ferma la competenza in materia del Ministero e del Comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi:

a bordo, ai comandanti in capo di squadra ed ai comandanti di divisione autonoma (comandanti in capo di dipartimento marittimo e comandanti militari marittimi autonomi per le navi dipartimentali);

a terra, ai comandanti in capo di dipartimento marittimo e comandanti militari marittimi autonomi.

La commissione di disciplina è formata e convocata dal competente comandante in capo di squadra o di dipartimento marittimo, o comandante di divisione autonoma, o comandante militare marittimo autonomo.

Sulle navi isolate e presso le destinazioni a terra in colonia od all'estero la formazione e la convocazione delle commissioni di disciplina sono, però, effettuate dai relativi comandi, previa autorizzazione telegrafica del comando in capo della squadra o del comando della divisione autonoma se trattisi di unità o di destinazioni da questi comandi dipendenti, del Ministero negli altri casi.

La decisione di sottoporre il sottufficiale in congedo a commissione di disciplina spetta al Comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi, ferma in materia la competenza del Ministero. La formazione e la composizione della commissione di disciplina per i sottufficiali in congedo spettano all'autorità dipartimentale alla quale il procedimento è deferito.

Art. 94.

Ordinamento della commissione di disciplina.

La commissione di disciplina è normalmente formata di:

1 capitano di vascello, presidente;

1 ufficiale superiore, membro;

1 tenente di vascello o grado corrispondente, membro e segretario;

e si riunisce sulla nave o nella sede indicata dall'autorità convocatrice.

La scelta dei membri e del presidente è fatta fra gli ufficiali dipendenti dall'autorità convocatrice.

Uno dei membri deve essere ufficiale di Stato Maggiore. L'ufficiale che abbia fatto parte di commissione di disciplina non deve, di massima, essere nuovamente designato per tale incarico se non siano trascorsi almeno 3 mesi.

Sulle navi isolate è consentito al comando di bordo di derogare, per la formazione delle commissioni di disciplina, dalle norme predette: debbono però essere scelti, di preferenza, gli ufficiali più elevati in grado non incompatibili.

Non possono far parte delle commissioni di disciplina:

1°) gli ufficiali della compagnia o del reparto di bordo ai quali appartiene l'incolpato;

2°) i parenti e gli affini tra loro sino al terzo grado inclusivamente;

3°) l'offeso o il danneggiato, ed i parenti od affini sino al quarto grado inclusivamente, dell'inquisito, dell'offeso o del danneggiato;

4°) chiunque abbia presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che determinarono il procedimento disciplinare, e chi per ufficio diede parere in merito;

5°) coloro che in qualsiasi modo abbiano avuto parte in precedente giudizio penale o commissione di disciplina per lo stesso fatto, ovvero siano stati sentiti come testimoni nella questione disciplinare di cui trattasi.

Art. 95.

Procedura.

L'autorità che ha formato la commissione ne dà comunicazione al sottufficiale che vi è sottoposto e rimette al presidente l'ordine di convocazione della commissione stessa con i seguenti documenti:

1°) rapporto sul fatto determinante la convocazione, con tutti gli eventuali documenti relativi;

2°) rapporto sulla condotta in generale dell'incolpato e sui mezzi di repressione adoperati;

3°) copia autentica degli specchi caratteristici e del foglio matricolare.

Qualora l'autorità che ebbe per ultima sotto i suoi ordini il giudicando non sia in grado, per la breve permanenza, di compilare il rapporto di cui al n. 2, questo deve essere richiesto alla destinazione precedente.

Il presidente, dopo aver chiesto ai membri se sussista per essi qualcuno dei motivi di incompatibilità di cui all'ultimo comma del precedente art. 94. fa loro prendere conoscenza degli atti e, successivamente, a mezzo del segretario, dà visione degli stessi al sottufficiale incolpato.

Il presidente può, di sua iniziativa ed a richiesta dei membri o dell'incolpato, chiedere nuovi documenti, citare testimoni anche estranei alla Marina, far eseguire o provocare nuove indagini. Compiuto tale lavoro preparatorio, fissa il giorno e l'ora della riunione e ne dà comunicazione all'autorità dalla quale il sottufficiale da giudicare dipende, perchè ne disponga la presentazione nella località fissata dall'autorità convocatrice. Le sedute della commissione di disciplina sono segrete.

Aperta la seduta, il presidente richiama l'attenzione dei membri della commissione sull'importanza del parere che sono chiamati ad emettere, ricordando loro quanto è detto nel secondo comma dell'art. 93.

Fa quindi introdurre il sottufficiale sottoposto a commissione di disciplina e, data lettura dell'ordine di convocazione, invita il segretario a leggere gli atti dell'inchiesta.

Il presidente e i membri della commissione, a mezzo del presidente, dopo la lettura degli atti possono, astenendosi da ogni apprezzamento, chiedere al sottufficiale i chiarimenti che ritengano necessari.

Il sottufficiale sottoposto a commissione di disciplina non può fare nuove istanze nè esibire e chiedere produzione di nuovi documenti, ma può esporre ragioni a difesa anche in iscritto, se lo desidera.

Uditi successivamente e separatamente i testimoni e proceduto, se necessario, agli opportuni confronti, il presidente chiede all'incolpato se ha nulla da aggiungere a sua giustificazione e, dopo aver interrogati i membri per conoscere se essi sono abbastanza edotti sui fatti sui quali debbono deliberare, congeda i testimoni e fa ritirare il sottufficiale sottoposto a giudizio.

Qualora la commissione di disciplina ritenga, a tal punto, di non poter esprimere il proprio parere senza un supplemento d'istruttoria, sospende il procedimento e rimette gli atti all'autorità che ha ordinato la convocazione, precisando i punti per le nuove indagini. In caso diverso mette ai voti il seguente quesito: « E' il sottufficiale N. N. meritevole di essere retrocesso per.....? (specificare la mancanza commessa, tenendo presente l'art. 92, lettera *a*), nn. 4, 6, 7, 8 e 9).

La votazione è palese ed i componenti della commissione vi procedono per ordine inverso di grado ed anzianità.

Il presidente, dopo aver fatto trascrivere, dal segretario, nell'apposito verbale, l'esito del procedimento e della votazione ed il conseguente parere della commissione ed aver fatto apporre, seduta stante, la firma dei componenti al verbale stesso, dichiara sciolta la commissione e trasmette gli atti all'autorità che l'ha convocata. Questa li inoltra al Comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi, esprimendo il proprio parere.

Il Ministro della marina, al quale spettano le decisioni, non potrà, in massima, discostarsi, se non in favore del sottufficiale sottoposto a giudizio, dal parere della commissione di disciplina.

Qualora però, tenuto anche conto delle osservazioni dell'autorità trasmittente, ritenga il parere della commissione non adeguato alla gravità della mancanza che determinò il procedimento, può far rinnovare, per una volta, il giudizio.

Art. 96.

(T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 18, 19, 20, modif.).

Impiego civile di Stato ai sottufficiali di carriera.

I sottufficiali di carriera possono, dopo aver ultimata la rafferma e fino a tutto il 14° anno di servizio, presentare domanda per uno dei seguenti impieghi civili di Stato:

a) applicato nel personale d'ordine dell'amministrazione centrale della R. Marina (tutti i posti disponibili);

b) applicato nel personale d'ordine degli arsenali militari marittimi (tutti i posti disponibili);

c) magazziniere nel personale d'ordine dei magazzini militari marittimi (tutti i posti disponibili);

d) capo tecnico aggiunto nel personale civile tecnico del Genio militare per la R. Marina (1/3 dei posti disponibili indipendentemente dal titolo di studio prescritto);

e) capo tecnico aggiunto nel personale civile tecnico delle Direzioni Armi e Armamenti navali, limitatamente alle specialità arteficieri, attrezzatori e cordari (1/3 dei posti disponibili);

f) disegnatore tecnico aggiunto nel personale dei disegnatori tenici della R. Marina (1/3 dei posti disponibili indipendentemente dal titolo di studio prescritto);

g) impiegati d'ordine e di custodia nelle varie amministrazioni dello Stato, compresa, fra queste, l'Azienda delle Ferrovie dello Stato ed escluse quelle della Marina e della Guerra (un terzo dei posti disponibili in concorso con i sottufficiali del R. Esercito e col personale civile delle predette Amministrazioni che abbia diritto ad aspirarvi).

L'accertamento della idoneità a conseguire gli impieghi civili di cui sopra od all'ammissione ai relativi esami, quando prescritti, viene effettuato presso il Ministero della Marina da una commissione formata da un capitano di vascello o di fregata, presidente, da un ufficiale superiore commissario e da un funzionario civile della carrriera amministrativa del Ministero della marina.

All'assegnazione degli impieghi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) provvede il Ministero della marina; all'assegna-

zione dei posti di cui alla lettera *g*) provvede il Ministero della guerra.

Nelle nomine ai posti di cui alla lettera *g*) i sottufficiali saranno intercalati nella misura di un sottuficiale a due civili ed alle stesse condizioni di carriera degli altri nominati.

Il sottufficiale in nota per l'ammissione all'impiego civile di Stato perde titolo allo stesso all'atto in cui acquista diritto a pensione vitalizia.

Perde altresì titolo all'impiego il sottufficiale di carriera dispensato dal servizio per i motivi di cui all'art. 90, lettera *d*) n. 2, e lettera *e*).

PARTE QUARTA.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E VARIE

Art. 97.

(T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 56 e 57, modif.).

Invalidi per ferite, lesioni od infermità contratte in servizio, ma non a causa di guerra.

I militari invalidi per ferite, lesioni od infermità contratte in servizio ma non a causa di guerra, già appartenenti al ruolo invalidi del Corpo Reale equipaggi marittimi soppresso con l'art. 2 del R. decreto-legge 24 maggio 1924, n. 764, e trasferiti nel ruolo transitorio di cui all'art. 3 dello stesso Regio decreto-legge, cesseranno di appartenere a tale ruolo transitorio al compimento del ventesimo anno di servizio effettivo, qualora abbiano diritto al massimo della pensione di riposo, o man mano che lo raggiungeranno, venendo collocati a riposo d'autorità.

Cesseranno inoltre da tale ruolo transitorio se prima del ventesimo anno di servizio abbiano ottenuto un impiego civile a norma delle disposizioni vigenti oppure debbano essere collocati a riposo per assoluta inabilità a prestare qualunque dei servizi indicati nel successivo comma.

I militari inscritti nel ruolo transitorio di cui è cenno nel primo comma dovranno essere in grado di disimpegnare uno dei seguenti servizi, o altri analoghi: capo portinaio, capo ordinanza, guardiano, postino, scritturale, consegnatario di materiali, viveri o vestiario.

I militari inscritti nel ruolo transitorio non possono avere promozioni. E' fatta eccezione per i sottufficiali che si trovino nelle condizioni previste dal decreto Luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 62.

Per l'avanzamento di questi non sono richiesti nè il periodo d'imbarco nè la frequenza dei corsi prescritti per i sottufficiali degli altri ruoli.

Non sono consentite ulteriori ammissioni di sottufficiali invalidi nel ruolo transitorio sopradetto.

Art. 98.

Sottufficiali invalidi di guerra mantenuti o riassunti in servizio sedentario.

Ai sottufficiali invalidi di guerra mantenuti o riassunti in servizio sedentario continueranno ad essere applicate le disposizioni per essi stabilite dal decreto Luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1459 e dal R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1953.

Art. 99.

(T. U. 21 agosto 1924 n. 1525, art. 59 modif.).

Militari del ruolo transitorio costieri.

I militari che sono passati a far parte del ruolo transitorio costieri a norma dell'art. 18 del R. decreto-legge 11 marzo 1920, n. 347, vi rimarranno fino ad eliminazione e potranno conseguire avanzamento senza soddisfare alle condizioni di imbarco.

Art. 100.

Prima formazione della categoria segnalatori.

Le categorie timonieri e semaforisti, sinora esistenti, sono soppresse.

I sottufficiali, sottocapi e comuni semaforisti ed i sottocapi e comuni timonieri saranno trasferiti, di autorità, nella categoria segnalatori.

I sottufficiali timonieri verranno ripartiti nelle categorie segnalatori, nocchieri e furieri e, nei limiti delle esigenze organiche, il Comando Superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi potrà accogliere domande di scelta di categoria presentate dagli interessati.

L'assegnazione dei sottufficiali timonieri alle categorie segnalatori, nocchieri e furieri sarà, comunque, subordinata al giudizio della Commissione di avanzamento.

I capi segnalatori di 1ª classe provenienti dai capi semaforisti di 1ª classe potranno avanzare senza aver compiuto il periodo di imbarco previsto dalla tabella B dell'art. 66, nei limiti dei posti di organico.

Del pari potranno conseguire avanzamento al grado superiore senza aver compiuto il prescritto periodo di imbarco, fino a due anni dall'entrata in vigore del presente testo unico, i secondi capi e sottocapi brevettati segnalatori provenienti dai semaforisti.

I sottocapi e comuni segnalatori volontari a premio provenienti dai semaforisti percepiranno per gli anni di servizio maturati a tutto il 1930 il premio di L. 600 già stabilito per la categoria semaforisti dalle disposizioni anteriori al presente testo unico; per gli anni successivi il premio della categoria segnalatori, stabilito nell'art. 38.

Fino a quando non verranno estese agli ufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi le disposizioni inerenti alla istituzione della categoria segnalatori ed alla soppressione delle categorie semaforisti e timonieri, le vacanze che si verificheranno nel ruolo organico degli ufficiali semaforisti saranno devolute in via transitoria ai capi segnalatori di 1ª classe; quelle del ruolo timonieri ai nocchieri di 1ª classe per 3 quinti, ai capi furieri di 1ª classe per un quinto ed ai capi segnalatori di 1ª classe per un quinto.

Art. 101.

Prima formazione della categoria istruttori di educazione fisica.

Nella sua prima formazione, il ruolo della categoria istruttori di educazione fisica sarà costituito dai sottufficiali di qualunque grado delle altre categorie del Corpo Reale equipaggi marittimi abilitati all'insegnamento dell'educazione fisica per aver frequentato, con successo, il tirocinio teorico pratico presso il Centro di Educazione Fisica della Spezia o corsi equivalenti.

Il trasferimento avrà luogo, a domanda, con le modalità stabilite nell'art. 87.

Art. 102.

Prima formazione della categoria servizi portuali.

Nella sua prima formazione, la categoria servizi portuali sarà costituita dai sottufficiali di porto nominati in base al R. decreto 18 agosto 1920, n. 1257 e dai marinai addetti ai servizi portuali reclutati come tali, posteriormente al 1° settembre 1929.

Fin quando i marinai di cui sopra non avranno raggiunto le condizioni per ottenere avanzamento a secondo capo, il Ministro della marina, per coprire, in tutto od in parte, le vacanze risultanti nell'organico dei sottufficiali servizi portuali, potrà bandire concorsi, fra i pari grado di altre categorie del Corpo Reale equipaggi marittimi per l'ammissione nei gradi di secondo capo e capi di 3ª e 2ª classe dei servizi portuali.

Ai sottufficiali di porto provenienti dall'ordinamento di cui al R. decreto 18 agosto 1920, n. 1257 continueranno ad essere applicate tutte le disposizioni per essi emanate ad eccezione di quelle relative alle commissioni di avanzamento, per le quali si applicheranno le norme di cui all'art. 56.

Art. 103.

Percentuale dei sottufficiali e dei sottocapi brevettati, fino al 30 giugno 1933.

La disposizione del penultimo comma dell'art. 5 avrà vigore a cominciare dal 1° luglio 1933.

Fino al 30 giugno 1933 le aliquote ivi indicate sono stabilite, rispettivamente, nella misura del 16 % pei sottufficiali e del 17 % complessivamente per i sottufficiali e per i sottocapi brevettati.

Art. 104.

Vestiario.

Fino a quando non entreranno in vigore le norme di cui è cenno nel precedente art. 40, continueranno ad applicarsi l'art. 51 del testo unico sull'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali, approvato col R. decreto 21 agosto 1924, n. 1525, e sue successive modificazioni, ed ogni altra disposizione finora vigente in materia.

Art. 105.

Decorrenza della ferma per i volontari arruolati prima dell'entrata in vigore del presente testo unico.

Per i volontari arruolati anteriormente alla entrata in vigore dal presente testo unico, la ferma decorre dal 1° dicembre dell'anno in cui essi terminarono il corso ordinario, eccezione fatta per i sottocapi meccanici arruolati negli anni 1925, 1926 e 1927, per i quali decorre dal 1° dicembre dell'anno in cui ottennero il passaggio dalla 1ª alla 2ª classe del corso ordinario della scuola meccanici.

Art. 106.

Promozione di alcune categorie di sottocapi.

Saranno promossi al grado di 2° capo previsto dalle norme vigenti prima della entrata in vigore del presente testo unico e con le modalità stabilite dalle norme stesse:

a) i sottocapi fuochisti trasferiti nei meccanici che, al 1° gennaio 1931 hanno compiuto quattro anni di permanenza nel grado;

b) i sottocapi esclusi dal corso I. G. P. 1929-30 o riprovati per la prima volta negli esami dello stesso, quando saranno in condizione.

I predetti e gli attuali secondi capi avranno il nuovo grado di 2° capo previsto dal presente testo unico, dopo un anno dall'ultima promozione.

Art. 107.

Aliquote di scrutinio per l'avanzamento a sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi fino a tutto l'anno 1932.

Fino a tutto l'anno 1932, le aliquote di scrutinio per l'avanzamento a sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi saranno stabilite dal Ministero.

Art. 108.

Disposizione speciale per i capi furieri di 1ª classe che abbiano già superato gli esami di idoneità per l'avanzamento a sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi.

Per i capi furieri di 1ª classe, che all'entrata in vigore del presente testo unico abbiano già superato l'esame per la promozione al grado di sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi, saranno osservate le condizioni di imbarco anteriormente vigenti.

Art. 109.

Ruoli organici; quadri di avanzamento; esclusioni.

I ruoli organici dei capi di 1ª, 2ª e 3ª classe di cui all'art. 5 e le disposizioni relative all'avanzamento dettate dal presente testo unico entreranno in vigore dalla data di approvazione dei quadri di avanzamento ordinari per il 1931-1932. Fino a tale data continueranno ad essere applicate le norme vigenti prima del presente testo unico.

Nell'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 71 (quarto comma, n. 3°), 72 (terzo comma, n. 2°), 73 (terzo comma, n. 2°) e 74 (quarto comma, n. 3°), non si tiene conto delle esclusioni dai quadri di avanzamento avvenute prima dell'entrata in vigore del presente testo unico.

Art. 110.

Disposizioni finanziarie transitorie.

Ai sottufficiali che attualmente rivestono il grado di secondo capo previsto dalle disposizioni anteriori al presente testo unico, ed a coloro che perverranno al grado stesso in applicazione dell'art. 106 spetta la paga prevista dalle vigenti disposizioni per i secondi capi, fino alla loro eliminazione per successiva promozione o per cessazione dal servizio.

Art. 111.

(T. U. 21 novembre 1924, n. 1525, art. 71).

Delega di attribuzioni e facoltà.

Le attribuzioni e le facoltà conferite dal presente testo unico al Ministero o al Ministro per la marina, possono essere delegate, con decreto Ministeriale, al Comando superiore o al Comandante superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per la marina: SIRIANNI.

Numero di pubblicazione 1218.

REGIO DECRETO 23 aprile 1931, n. 912.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Ospedale Giuseppe Orlando » con sede in Pescopagano.

N. 912. R. decreto 23 aprile 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Ospedale Giuseppe Orlando », con sede in Pescopagano, viene eretta in ente morale, sotto amministrazione autonoma, e ne è approvato con alcune modificazioni lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1931 - Anno IX.

REGIO DECRETO 17 luglio 1931.

Nomina del Regio commissario liquidatore della gestione italiana della Società viennese di assicurazioni generali « Universale ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, numero 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, il R. decreto 16 dicembre 1926, n. 2249, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visto l'art. 272 del Trattato di San Germano;

Considerato che la rappresentanza della Società viennese di assicurazione « Universale » con sede in Trieste, persiste nella inosservanza delle disposizioni dei citati decreti e leggi e delle ingiunzioni ministeriali dirette a promuovere il regolare funzionamento della rappresentanza;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La gestione nel Regno della Società viennese di assicurazioni generali « Universale » è posta in liquidazione.

È nominato Regio commissario liquidatore il cav. uff. dott. Basioli Giovanni, consigliere presso la Regia prefettura di Trieste.

Art. 2.

Le operazioni di liquidazione si svolgeranno con le norme di cui alle leggi ed ai Regi decreti sopracitati e sotto la vigilanza del Ministero delle corporazioni.

Art. 3.

Al Regio commissario liquidatore è dovuta l'indennità giornaliera di L. 20 ed una indennità una volta tanto da corrispondersi alla chiusura della liquidazione, nella misura che sarà determinata, con successivo Nostro decreto su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 17 luglio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1931 - Anno IX
Registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 336. — BETTAZZI.

(5654)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1931.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare una donazione disposta in suo favore dal comune di Chiaravalle.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduto l'atto in data 28 dicembre 1929-VIII col quale il comune di Chiaravalle ha donato all'Opera nazionale Balilla, che l'ha accettata, la palestra ginnastica annessa alla locale scuola di avviamento al lavoro, a condizione che essa sia destinata in perpetuo all'educazione fisica della gioventù;

Veduta la deliberazione n. 16 in data 10 aprile 1931-IX, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione di cui sopra disposta a suo favore dal comune di Chiaravalle.

Roma, addì 17 luglio 1931 - Anno IX

Il Ministro: GIULIANO.

(5622)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1931.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare una donazione fatta in suo favore dall'avv. Giovanni Emilio Repetti di Rivarolo Carasco.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduto l'atto in data 8 maggio 1931-IX, in Roma, a rogito Buttaoni, col quale l'avv. Giovanni Battista Emilio Repetti ha donato all'Opera nazionale Balilla, che l'ha accettato, un appezzamento di terreno di sua proprietà, sito nel comune di Rivarolo di Carasco (Genova), per la costruzione della Casa del Balilla;

Veduta la deliberazione n. 10 in data 15 maggio 1931-IX, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato il contratto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione di cui alle premesse, fatta a suo favore dall'avvocato Giovanni Battista Emilio Repetti.

Roma, addì 17 luglio 1931 - Anno IX

Il Ministro: GIULIANO.

(5623)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1931.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare una donazione disposta in suo favore dal comune di Gubbio.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduto l'atto in data 10 novembre 1930-IX, col quale il comune di Gubbio ha ceduto all'Opera nazionale Balilla che l'ha accettato un appezzamento di terreno di sua proprietà facente parte dell'orto grande dell'ex fabbricato conventuale di San Pietro, per la costruzione della Casa del Balilla;

Veduta la deliberazione n. 8 in data 6 marzo 1931-IX con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione di cui sopra disposta a suo favore dal comune di Gubbio.

Roma, addì 17 luglio 1931 - Anno IX

Il Ministro: GIULIANO.

(5624)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1931.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare una donazione disposta in suo favore dal comune di Treviso.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduto l'atto di donazione 15 aprile 1931-IX, col quale il comune di Treviso ha donato all'Opera nazionale Balilla, che l'ha accettato, il terreno occorrente per la costruzione della Casa del Balilla e la somma di L. 120.000 a condizione ch'essa sia destinata in perpetuo all'educazione fisica della gioventù;

Veduta la deliberazione n. 28 in data 7 luglio 1931-IX, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione di cui sopra disposta a suo favore dal comune di Treviso.

Roma, addì 17 luglio 1931 - Anno IX

Il Ministro: GIULIANO.

(5625)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 3390-410.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Benko Giovanni di Ermacora e di Ukmar Antonia, nato a Samaria il 25 settembre 1885 e residente a Rifembergo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Benko Maria di Giovanni Poljsak, nata a Samaria il 26 ottobre 1890, moglie;

Benko Milano, nato a Samaria il 10 agosto 1920, figlio;

Benko Dusana, nata a Samaria il 16 aprile 1923, figlia;

Benko Dusano, nato a Samaria il 29 novembre 1925, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Rifembergo, sarà notificato all'interessato a termini dell'articolo 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3719)

N. 3390-411.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Benko ved. Canzianilla di Filippo Strancar e di Giuseppina Kobal, nata a Planina il 7 febbraio 1883 e residente a Rifembergo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Benko Olga fu Lodovico, nata a Samaria il 2 novembre 1913, figlia;

Benko Lodovico fu Lodovico, nato a Samaria il 3 giugno 1920, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Rifembergo, sarà notificato all'interessata a termini dell'articolo 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3720)

N. 3390-412.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Benko Leopoldo fu Francesco e di Mihelj Teresa, nato a Rifembergo il 13 novembre 1861 e residente a Rifembergo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Benko Maria fu Antonio Pavlica, nata a Rifembergo l'11 ottobre 1863, moglie;
Benko Vittoria, nata a Rifembergo il 7 agosto 1905, figlia;
Benko Leopoldo, nato a Rifembergo il 13 marzo 1900.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Rifembergo, sarà notificato all'interessato a termini dell'articolo 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3721)

N. 3390-413.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Benko Francesco fu Giacomo e fu Valles Giuseppina, nato a Samaria il 5 agosto 1848 e residente a Rifembergo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Benko Rosina fu Francesco Bavcar, nata a Aidussina il 23 agosto 1859, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Rifembergo, sarà notificato all'interessato a termini dell'articolo 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3722)

N. 3390-414.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Benko Antonio di Andrea e di Bandelj Elisabetta, nato a Samaria l'8 gennaio 1882 e residente a Rifembergo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Benko Maria di Andrea Berlin, nata a Rifembergo il 30 aprile 1880, moglie;
Benko Vittorio, nato a Rifembergo il 14 aprile 1912, figlio;
Benko Stanislao, nato a Rifembergo il 6 aprile 1914, figlio;
Benko Albino, nato a Rifembergo il 6 novembre 1918, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Rifembergo, sarà notificato all'interessato a termini dell'articolo 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3723)

N. 3390-415.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Benko Caterina fu Francesco e fu Rob Teresa, nata a Robic di Caporetto l'11 aprile 1896 e

residente a Robic di Caporetto n. 42, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Benko Sabina illegittima di Caterina, nata a Robic il 2 agosto 1927, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Caporetto, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3724)

N. 3390-416.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Benko Giovanni di Giacomo e di Skocir Anna, nato a Sella di Caporetto il 20 settembre 1887 e residente a Sella di Caporetto n. 46, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Benko Amalia fu Giuseppe Benko, nata a Sella il 15 settembre 1893, moglie;
Benko Stanislao, nato a Sella il 28 ottobre 1919, figlio;
Benko Giovanni, nato a Sella il 16 marzo 1914, figlio;
Benko Giuseppina, nata a Sella il 3 gennaio 1923, figlia;
Benko Luigi, nato a Sella il 1° giugno 1924, figlio;
Benko Federico, nato a Sella il 16 giugno 1927, figlio;
Benko Lodovico, nato a Sella il 19 luglio 1930, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Caporetto, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3725)

N. 3390-417.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Benko Francesco fu Giuseppe e di Urbancic Maria, nato a Sella di Caporetto il 2 gennaio 1889 e residente a Sella di Caporetto n. 11, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Benko Caterina di Giovanni Cencic, nata a Sella il 22 maggio 1892, moglie;
Benko Dora, nata a Sella l'11 gennaio 1921, figlia;
Benko Francesco, nato a Sella il 4 gennaio 1923, figlio;
Benko Stanislao, nato a Sella il 19 aprile 1926, figlio;
Benko Giovanni, nato a Sella il 23 luglio 1928, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Caporetto, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3726)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 158.

Media dei cambi e delle rendite

del 24 luglio 1931 - Anno IX

Francia	74.90	Oro	368.92
Svizzera	372.18	Belgrado	33.82
Londra	92.676	Budapest (Pengo)	3.32
Olanda	7.715	Albania (Franco oro)	369 —
Spagna	173 —	Norvegia	5.10[illegible]
Belgio	2.665	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.535	Svezia	5.12
Vienna (Schillinge)	2.682	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.66	Danimarca	5.105
Romania	11.37	Rendita 3,50 %	72.875
Peso Argentino Oro	13.04	Rendita 3,50 % (1902)	66.70
Peso Argentino Carta	5.715	Rendita 3 % lordo	43.75
New York	19.12	Consolidato 5 %	80.90
Dollaro Canadese	19.03	Obblig. Venezie 3,50%	79.20

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.